

DIRETTIVA SUGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA

Indice

1. Prefazione

2. Obiettivi e considerando della direttiva

3. Dispositivo della direttiva

- **Capitolo I - Disposizioni generali**
 - Articolo 1 – Ambito di applicazione
 - Articolo 2 - Specifiche europee e norme armonizzate
 - Articolo 3 - Requisiti essenziali, norme armonizzate e presunzione di conformità
 - Articolo 4 - Analisi di sicurezza e relazione sulla sicurezza

- **Capitolo II - Componenti di sicurezza**
 - Articolo 5 - Vigilanza del mercato - Autorità degli Stati membri
 - Articolo 6 - Libera circolazione dei componenti conformi
 - Articolo 7 - Determinazione della conformità - Fabbricante

- **Capitolo III - Sottosistemi**
 - Articolo 8 - Vigilanza del mercato - Autorità degli Stati membri
 - Articolo 9 - Libera circolazione dei sottosistemi conformi
 - Articolo 10 - Determinazione della conformità - Fabbricante

- **Capitolo IV - Impianti**
 - Articolo 11 - Procedure e controlli eseguiti dagli Stati membri
 - Articolo 12 - Rispetto della direttiva in sede di costruzione e di messa in servizio degli impianti
 - Articolo 13 - Considerazione della relazione sulla sicurezza

- **Capitolo V - Misure di salvaguardia**
 - Articolo 14 - Restrizioni alla libera circolazione - Procedura di salvaguardia
 - Articolo 15 - Restrizioni all'esercizio o arresto dell'impianto

- **Capitolo VI - Organismi notificati**
 - Articolo 16 - Procedura di notifica

- **Capitolo VII - Comitato**
 - Articolo 17 - Comitato per l'armonizzazione delle normative nazionali relative agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
- **Capitolo VIII - Marcatura "CE" di conformità**
 - Articolo 18 - Marcatura "CE" dei componenti di sicurezza
- **Capitolo IX - Disposizioni finali**
 - Articolo 19 - Motivazione delle decisioni e informazioni in merito ai ricorsi
 - Articolo 20 - Disposizioni di transizione per le operazioni in corso
 - Articolo 21 - Recepimento, periodo di transizione e relazione sull'applicazione della direttiva
 - Articolo 22 - Entrata in vigore
 - Articolo 23 - Destinatari

4. Allegati

- **Allegato I - Sottosistemi di un impianto**
- **Allegato II – Requisiti essenziali**
 - 1. Oggetto
 - 2. Requisiti generali
 - 3. Requisiti concernenti le infrastrutture
 - 4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici
 - 5. Veicoli e dispositivi di traino
 - 6. Dispositivi per gli utenti
 - 7. Idoneità all'esercizio
- **Allegato III – Analisi di sicurezza**
- **Allegato IV – Componenti di sicurezza: dichiarazione "CE" di conformità**
- **Allegato V – Componenti di sicurezza: valutazione della conformità**
 - Ambito di applicazione e contenuto delle procedure
 - Modulo B: esame CE del tipo
 - Modulo D: garanzia qualità di produzione
 - Modulo F: verifica su prodotto
 - Modulo G: verifica dell'esemplare unico
 - Modulo H: garanzia qualità totale
- **Allegato VI – Sottosistemi: dichiarazione "CE" di conformità**
- **Allegato VII – Sottosistemi: valutazione di conformità**

- **Allegato VIII** - Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli Stati membri per la notifica degli organismi
- **Allegato IX** - Marcatura “CE” di conformità

5. Appendici

- **Appendice I** – Risposte alle domande più frequenti
- **Appendice II** – Definizioni
- **Appendice III** - Programma di normalizzazione
- **Appendice IV** - Elenco degli organismi notificati
- **Appendice V** – Elenco delle misure nazionali di esecuzione comunicate alla Commissione
- **Appendice VI** - Indirizzi utili
- **Appendice VII** – Testo della direttiva

PREFAZIONE

La direttiva europea sugli impianti a fune rientra tra le direttive che si inscrivono nel “nuovo approccio”, ossia in quella tecnica legislativa che consiste nel creare un dispositivo normativo completo fondato su “requisiti essenziali” suscettibili di garantire un elevato livello di sicurezza. Il controllo delle autorità pubbliche è limitato agli aspetti fondamentali e alle imprese è lasciata piena autonomia nell’adempimento dei propri obblighi.

Tale dispositivo è completato dalla definizione di procedure standard di riconoscimento dell’ottemperanza ai requisiti essenziali. Queste procedure, denominate moduli, interessano principalmente i responsabili dell’immissione sul mercato dei prodotti e organismi competenti e indipendenti denominati “organismi notificati”. Il metodo è designato come “approccio globale” in quanto tali procedure sono applicabili a qualunque tipo di prodotto.

La direttiva sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone rispetta pienamente tali presupposti. Gli utenti che già conoscono le direttive di questo tipo non incontrano pertanto alcuna difficoltà, mentre gli altri utenti possono far riferimento alla guida generale pubblicata dalla Commissione europea nel 2000¹.

Esistono tuttavia numerose particolarità che verranno segnalate nel corpo della presente guida e che discendono dal fatto che gli impianti di trasporto a fune comprendono nella propria configurazione gli elementi che consentono loro una buona integrazione alle condizioni locali. Gli impianti sono inoltre una combinazione indissociabile di infrastrutture e di mezzi di trasporto. Nei modi di trasporto più classici non è difficile distinguere l’infrastruttura (strade, strade ferrate, porti o aeroporti) dal mezzo mobile che assicura il trasporto e che può, con maggiore o minore facilità, passare da un tratto a un altro di un’infrastruttura. Nel caso dei trasporti a fune, invece, i veicoli, sprovvisti di energia motrice propria, possono circolare solo sul proprio impianto.

Tale inserimento locale, che caratterizza gli impianti considerati nella loro globalità, implica che agli Stati membri è concessa piena libertà per quanto riguarda le norme di adeguamento al sito e le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, mentre la direttiva disciplina gli aspetti relativi alla fabbricazione industriale e al corrispondente mercato. Quest’ultimo comprende due livelli: i componenti di sicurezza e i sottosistemi. Questi due concetti, di importanza fondamentale, sono precisati nella direttiva stessa. Il concetto più originale, quello di sottosistema, è sviluppato nell’allegato I.

La direttiva è finalizzata a garantire la sicurezza e la libera circolazione degli elementi costitutivi degli impianti a fune attraverso l’armonizzazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione delle persone trasportate. I due obiettivi di sicurezza delle persone e di creazione di un mercato unico sono fondamentali.

¹ Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale, <http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm>

La presente guida è intesa a servire da documento di riferimento per gli operatori economici interessati a operare su tale mercato unico e per le autorità incaricate di gestirlo, senza alcuna pretesa di sostituire o modificare il testo della direttiva la quale costituisce l'unico atto giuridico vincolante.

Le indicazioni destinate ai 25 Stati membri contenute nella presente guida si applicano altresì all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia, in quanto paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). L'estensione del mercato unico ai paesi del SEE consente a tali Stati e ai loro operatori economici di beneficiare degli stessi diritti e di avere gli stessi obblighi dei loro omologhi nella Comunità.

2. OBIETTIVI E CONSIDERANDO DELLA DIRETTIVA

I considerando che precedono il corpo della direttiva e che sono commentati qui di seguito non possiedono un valore giuridico proprio. Essi permettono tuttavia di delineare un quadro coerente del complesso del testo della direttiva anche nel rispetto dell'articolo 253 del trattato, il quale sancisce che le direttive sono motivate. I considerando non solo precisano lo scopo finale del testo, ma contengono anche chiarimenti sulla definizione dei termini.

Le osservazioni che integrano i considerando permettono di mettere in evidenza:

- *i principi generali del nuovo approccio e dell'approccio globale;*
- *le caratteristiche precipue del settore e degli impianti in questione suscettibili di incidere sulla buona comprensione e sulla giusta applicazione della direttiva;*
- *lo scopo finale della direttiva, che è quello di garantire la libera circolazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi che soddisfano tali disposizioni e che assicurano nel contempo un elevato livello di sicurezza.*

Ogni qualvolta esista una corrispondenza diretta, verrà indicata la relazione tra il considerando e l'articolo della direttiva che tratta il medesimo argomento. Al fine di facilitare la lettura - e la rilettura - a ciascun considerando è stato attribuito un titolo sotto forma di parola chiave.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue:

Oggetto

- (1) Gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (in seguito denominati "impianti a fune") sono progettati, costruiti, messi in servizio e gestiti allo scopo di trasportare persone. Gli impianti a fune sono in primo luogo impianti di trasporto utilizzati nelle stazioni turistiche di montagna e comprendono le funicolari, le funivie, le cabinovie, le seggiovie e le sciovie. Può trattarsi anche di impianti a fune utilizzati nei trasporti urbani. Alcuni tipi di impianti a fune possono avvalersi di principi elementari del tutto differenti che non possono essere esclusi a priori. È opportuno pertanto lasciare la possibilità di introdurre requisiti specifici che rispettino gli stessi obiettivi di sicurezza previsti dalla presente direttiva.

Un'altra direttiva ha per oggetto gli ascensori², tecnologia vicina a quella degli impianti a fune e sviluppata parallelamente a questa; gli ambiti di applicazione delle due direttive si escludono a vicenda come precisato all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva.

Turismo e industria

- (2) L'uso degli impianti a fune è legato principalmente al turismo, in particolare a quello di montagna, che ha un ruolo importante nell'economia delle regioni interessate e un'incidenza sempre maggiore sulla bilancia

² Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995).

commerciale degli Stati membri. Sotto il profilo tecnico, il settore degli impianti a fune è anche correlato alle attività industriali connesse con la produzione di beni strumentali nonché con le attività dell'edilizia e di ingegneria civile.

La direttiva è incentrata sull'oggetto del mercato: i prodotti industriali. L'infrastruttura è distinta dalla restante parte dell'impianto che rientra tra i beni strumentali. La differenza di trattamento è importante e giustificata dal fatto che i relativi mercati non presentano le stesse caratteristiche. L'infrastruttura è realizzata e quindi controllata in loco, mentre i beni strumentali circolano accompagnati da vari documenti, in particolare da quelli attestanti la loro conformità ai requisiti loro applicabili. In materia di sicurezza valgono tuttavia principi comuni.

Normative nazionali non armonizzate

- (3) Gli Stati membri devono garantire la sicurezza degli impianti a fune dal momento della loro costruzione, messa in servizio e durante l'esercizio. Insieme alle autorità competenti essi sono anche responsabili in materia di diritto fondiario, urbanistico e ambientale. Le normative nazionali presentano forti differenze connesse a tecniche particolari dell'industria nazionale e ad abitudini e know-how locali. Esse prescrivono dimensioni e dispositivi particolari e caratteristiche speciali. Questa situazione obbliga i fabbricanti a ridefinire i loro prodotti per ogni appalto, impedisce l'offerta di soluzioni standard e va a detrimento della competitività.

Imperativo di sicurezza

- (4) Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari è inderogabile per garantire la sicurezza degli impianti a fune. Detti requisiti devono essere applicati con discernimento, per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della costruzione nonché degli imperativi tecnici ed economici.

Impianti transfrontalieri

- (5) Inoltre, gli impianti a fune possono avere un carattere transfrontaliero e la loro fabbricazione può pertanto essere ostacolata dall'esistenza di normative nazionali contraddittorie.

Creazione di un mercato unico

- (6) Occorre pertanto definire per tutta la Comunità, requisiti essenziali di sicurezza e di salute delle persone, di protezione dell'ambiente e di protezione dei consumatori applicabili agli impianti a fune, ai sottosistemi e ai loro componenti di sicurezza, altrimenti il riconoscimento reciproco delle normative nazionali comporterebbe, dal punto di vista politico e tecnico, difficoltà insormontabili per l'interpretazione e la responsabilità. Analogamente, senza la previa definizione di esigenze normative armonizzate, la normalizzazione non è uno strumento idoneo a risolvere i problemi.

La posta in gioco (sicurezza delle persone, ambiente, servizi ai consumatori, ecc.) è talmente elevata che una normalizzazione su base volontaria, in assenza di un quadro giuridico vincolante, risulterebbe insufficiente. La direttiva è intesa pertanto a creare le condizioni idonee all'istituzione di un mercato unico dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune. Esse consentiranno in particolare alle piccole e medie imprese di avere accesso alla globalità del mercato comunitario.

Il mercato necessita di chiarezza e fiducia

- (7) Di norma nei vari Stati membri la responsabilità di approvare gli impianti a fune è affidata a un servizio delle autorità competenti. In alcuni casi l'approvazione dei componenti non può essere ottenuta a priori, bensì

soltanto su richiesta del cliente. Del pari, la verifica imposta prima della messa in servizio dell'impianto a fune può portare a respingere alcuni componenti o alcune soluzioni tecnologiche. Tali eventualità comportano costi supplementari, ritardi nei termini e sono penalizzanti soprattutto per i fabbricanti non nazionali. D'altra parte, gli impianti a fune sono oggetto di una stretta vigilanza da parte dei servizi pubblici anche durante il loro esercizio. Le cause di gravi incidenti possono essere legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto propriamente detto, alle opere o alle modalità di gestione e manutenzione.

Un elevato livello di sicurezza comune

(8) In queste condizioni, la sicurezza degli impianti a fune è in funzione sia dei vincoli imposti dal sito sia della qualità delle forniture industriali e delle modalità di assemblaggio, montaggio sul sito e sorveglianza durante l'esercizio. Ciò sottolinea l'importanza di avere una visione globale dell'impianto a fune per valutare il livello di sicurezza nonché un approccio comune, a livello comunitario, degli aspetti di garanzia della qualità. In queste condizioni, per consentire ai fabbricanti di superare le difficoltà cui sono attualmente confrontati e agli utenti di poter pienamente fruire degli impianti a fune e per garantire inoltre uno sviluppo di livello analogo in tutti gli Stati membri, occorre definire una serie di requisiti e di procedure di controllo e di verifica, applicati uniformemente in tutti gli Stati membri.

(9) Le persone che utilizzano gli impianti provenienti da tutti gli Stati membri, e anche dal di fuori di essi, devono essere certi di usufruire di un livello di sicurezza soddisfacente. A tal fine, vanno definiti procedure e metodi per l'esame, il controllo e la verifica. Tali modalità portano a utilizzare dispositivi tecnici normalizzati che devono essere incorporati negli impianti a fune.

Ambiente e turismo durevole

(10) Qualora, in base alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio un impianto a fune debba formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale, detta valutazione va effettuata. Oltre che degli effetti menzionati nella suddetta direttiva, è necessario tener conto allo stesso tempo della protezione dell'ambiente e delle esigenze di sviluppo durevole del turismo.

Gli impianti meccanici di risalita in generale e le teleferiche in particolare sono citati al punto 10, lettera c), dell'allegato II della direttiva in questione³. Spetta agli Stati membri fissare i criteri in merito alla necessità di una siffatta valutazione.

La direttiva oggetto della presente guida verte sulla progettazione, la costruzione e la messa in servizio, compresi i requisiti tecnici per l'esercizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica, degli impianti di trasporto a fune. La scelta dell'installazione di tali impianti è esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva e non rientra neppure nelle norme europee armonizzate. Spetta infatti alle autorità competenti degli Stati membri autorizzare l'installazione di un impianto, ciò che giustifica la procedura di autorizzazione preventiva la cui definizione resta di competenza di ciascuno Stato membro (cfr. articolo 11, paragrafo 1).

Appalti pubblici

(11) Gli impianti a fune possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

³ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5. 7.1985).

La direttiva 93/38/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004⁴. I trasporti a fune possono rientrare nell'ambito di applicazione della nuova direttiva nel caso in cui le condizioni (percorsi, capacità, frequenza) sono stabilite da un'autorità competente e non scaturiscono esclusivamente da decisioni fondate sulla libertà di impresa e sulla concorrenza. Non è così in tutti gli Stati membri: in taluni di essi le imprese preposte all'esercizio degli impianti godono di ampia libertà per quanto riguarda la definizione dei percorsi, delle capacità di trasporto e degli orari.

Specifiche tecniche e appalti

- (12) Le specifiche tecniche devono figurare nei documenti generali o nei capitolati d'oneri propri di ogni appalto. Queste specifiche tecniche devono essere definite con riferimento a specifiche europee, qualora esse esistano.

Negli appalti di fornitura di impianti di risalita il lato della domanda è costituito da acquirenti di professione (i "committenti" che sono spesso i futuri gestori), i quali scelgono frequentemente il costruttore di un impianto dopo aver indetto una gara. In tal caso la domanda si esprime sotto forma di trattativa privata (nella maggior parte dei casi) o di appalto pubblico. L'impiego di queste specifiche europee, ad esempio delle norme armonizzate (cfr. articolo 2), favorisce la trasparenza degli appalti e il riconoscimento del livello di sicurezza richiesto.

Norme europee armonizzate

- (13) Per poter provare più facilmente il rispetto dei requisiti essenziali, sono utili norme europee armonizzate dalla cui osservanza derivi la presunzione che il prodotto soddisfa i suddetti requisiti essenziali. Le norme europee armonizzate sono elaborate da organizzazioni private e devono rimanere facoltative. A tal fine, il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono stati indicati come organismi competenti per adottare norme armonizzate nel rispetto degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, sottoscritti il 13 novembre 1984.

Si tratta di utilizzare il normale dispositivo per l'applicazione delle direttive del "nuovo approccio". Il legislatore europeo definisce chiaramente i suoi obiettivi politici fissando i requisiti essenziali dettagliati che un fabbricante deve rispettare per conformarsi alla normativa. La Commissione può tuttavia chiedere alle organizzazioni europee di normalizzazione di elaborare norme europee armonizzate per l'ottemperanza ai requisiti essenziali. Le norme, il ricorso alle quali resta facoltativo, completano in tal modo la normativa integrando con specifiche tecniche i requisiti essenziali stabiliti dal legislatore europeo.

Nel quadro di una direttiva che si iscrive nel "nuovo approccio", l'applicazione delle norme armonizzate costituisce un modo per dimostrare, senza che sia necessario fornire altre giustificazioni particolari, la conformità ai requisiti essenziali (cfr. quindicesimo considerando). Resta comunque possibile comprovare in altro modo (attraverso studi di sicurezza, altre norme, prove, ecc.) che l'impianto è conforme ai requisiti essenziali. Le norme armonizzate non sono obbligatorie. La conformità alle norme armonizzate implica la presunzione dell'ottemperanza ai requisiti essenziali, ma il mancato rispetto di una norma non esclude l'osservanza di un requisito.

⁴ GUL 134 del 30.4.2004.

- (14) Ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi organismi o da ambedue su richiesta della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione(6), e nel rispetto degli orientamenti generali summenzionati. Per le questioni di normalizzazione è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato di cui alla suddetta direttiva, il quale si avvale, se necessario, della consulenza di esperti tecnici.

Il comitato tecnico 242 (TC 242) del CEN è stato incaricato dalla Commissione europea di elaborare un complesso di norme (cfr. appendice III) tali che il loro rispetto consenta di giustificare la presunzione di ottemperanza ai requisiti essenziali e di attribuire loro lo status di norme armonizzate.

Presunzione di conformità

- (15) Si presumono conformi ai requisiti essenziali oggetto della presente direttiva, senza che sia necessario fornire giustificazioni particolari, soltanto i componenti di sicurezza o i sottosistemi di un impianto conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata che è stata oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Si tratta di un principio generale del nuovo approccio e tale considerando non fa che ricordare il valore giuridico della conformità a una norma armonizzata (cfr. articolo 3, paragrafo 2).

Da questa formulazione non va dedotto che le norme armonizzate non ancora recepite non siano valide o ancora che un componente non possa essere valutato in mancanza di una norma armonizzata o con riferimento diretto ai requisiti essenziali quando esista una norma armonizzata.

Prevalenza dei requisiti essenziali

- (16) In mancanza di specifiche europee, si dovrebbero definire, per quanto possibile, le specifiche tecniche facendo riferimento alle altre norme applicate nella Comunità. I committenti possono definire le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme. In ogni caso, queste disposizioni devono consentire di garantire l'osservanza dei requisiti armonizzati a livello comunitario cui devono conformarsi gli impianti a fune.

In questo considerando si rilevano due aspetti: da una parte l'assenza di specifiche europee e dall'altra le specifiche del committente.

Le specifiche supplementari sono stabilite dal committente (e da lui soltanto) nel rispetto dei requisiti essenziali. La definizione di specifiche complementari da parte delle autorità risulterebbe infatti contraria allo spirito oltre che alla lettera della direttiva, in quanto ciò ostacolerebbe la libera circolazione.

Per contro il committente, a seguito dell'analisi delle sue esigenze, può trovarsi a dover definire in termini di prestazioni tecniche, di tecnologia o di manutenzione, specifiche non corrispondenti alle norme esistenti. Tali specifiche supplementari sono accettabili fintanto che non costituiscono ostacoli al mercato.

Dimensione internazionale della normalizzazione

- (17) Inoltre riveste interesse, per gli Stati membri, un sistema internazionale di normalizzazione in grado di fornire norme che siano effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino i requisiti della politica comunitaria.

Procedure di valutazione uniformi

- (18) Attualmente, in alcuni Stati membri, i committenti possono indicare le procedure di controllo e di verifica nella documentazione generale o nel capitolato d'oneri di ogni appalto. Queste procedure, in particolare per quanto riguarda i componenti di sicurezza, devono in futuro rientrare nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità(7). La nozione di componente di sicurezza comprende elementi materiali e immateriali come il software. Nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza, si devono utilizzare i moduli di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio(8). Per i componenti di sicurezza, occorre definire i principi e le condizioni per applicare la garanzia della qualità a livello della progettazione. Questa impostazione è necessaria per favorire la diffusione del sistema di garanzia di qualità presso le imprese.

La direttiva si iscrive non soltanto nel quadro del nuovo approccio ma anche in quello dello "approccio globale". Questo consiste nell'utilizzare metodi predefiniti per valutare la conformità dei prodotti, nella fattispecie i componenti di sicurezza degli impianti a fune. Tali metodi sono ormai largamente utilizzati e prevedono l'intervento di organismi notificati, ovvero di organismi competenti e indipendenti notificati dagli Stati membri (cfr. articolo 16).

In tale considerando vanno sottolineati tre aspetti:

- *la valutazione di conformità dei componenti di sicurezza viene eseguita in maniera classica nel quadro dell'approccio globale attraverso il ricorso a moduli (cfr. articolo 7 e allegato V);*
- *la garanzia qualità totale è oggetto di disposizioni specifiche (cfr. allegato V, modulo H); più in generale la rilevanza della garanzia della qualità è presa in considerazione e facilita o alleggerisce le procedure di valutazione da parte degli organismi notificati;*
- *la generalizzazione dei sistemi di garanzia della qualità all'interno delle imprese, auspicata al momento della redazione della direttiva, è ora largamente realizzata per il complesso delle attività (progettazione e realizzazione). Essa influisce necessariamente sulla scelta dei moduli.*

Analisi di sicurezza

- (19) Nell'ambito dell'analisi metodica della sicurezza dell'impianto a fune, vanno individuati i componenti responsabili della sicurezza dell'impianto a fune.

La direttiva rende obbligatoria l'analisi della sicurezza per gli impianti a fune, analisi praticata in precedenza solo in taluni Stati membri e spesso riservata a impianti eccezionali.

Campi di impiego

- (20) Nei loro capitolati d'oneri, i committenti stabiliscono le caratteristiche che i fabbricanti devono rispettare contrattualmente, in particolare per i componenti di sicurezza, facendo riferimento alle specifiche europee. La conformità dei componenti è pertanto connessa principalmente al loro campo d'impiego e non solo alla libera circolazione sul mercato comunitario.

Per ciascun componente il campo di impiego non è limitato alle sole caratteristiche (velocità, capacità, ecc.), ma si estende anche alle funzionalità che il componente di sicurezza deve garantire e alle interfacce necessarie o possibili con altri componenti. Se tale campo di impiego non fosse precisato e rispettato, potrebbe non essere garantita la sicurezza globale dell'impianto, ovvero l'elemento fondamentale dei requisiti essenziali.

Marcatura "CE" dei componenti di sicurezza

- (21) Per i componenti di sicurezza dev'essere prevista una marcatura CE apposta o dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Tale marcatura garantisce la conformità del componente stesso alle disposizioni della presente direttiva e delle altre direttive comunitarie in vigore riguardanti l'apposizione della marcatura CE.

La marcatura CE è oggetto dell'articolo 18 della direttiva e del suo allegato IX e va accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità come previsto all'articolo 7. La marcatura CE attesta che il prodotto, nella fattispecie il componente di sicurezza, è conforme a tutte le disposizioni comunitarie ad esso applicabili ed è stato sottoposto a tutte le appropriate procedure di valutazione della conformità. Di conseguenza gli Stati membri non possono limitare l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei componenti di sicurezza recanti la marcatura CE, salvo che tali misure non siano giustificate da prove di non conformità del componente già immesso sul mercato nel quadro dell'articolo 14 della direttiva.

Nessuna marcatura per i sottosistemi

- (22) Non è necessario apporre la marcatura CE ai sottosistemi soggetti alle disposizioni della presente direttiva, bensì, in base alla valutazione della conformità eseguita secondo la procedura all'uopo prevista nella presente direttiva, è sufficiente la dichiarazione di conformità. Ciò lascia impregiudicato l'obbligo per i fabbricanti di apporre la marcatura CE su determinati sottosistemi per provarne la conformità ad altre disposizioni comunitarie che li riguardano.

La maggior parte dei sottosistemi è disponibile sotto forma di componenti distinti di fornitori diversi, il cui montaggio avviene al momento della realizzazione dell'impianto. In queste condizioni una marcatura del sottosistema in quanto tale risulterebbe impossibile.

L'esenzione è limitata esclusivamente alla marcatura "CE"; gli altri obblighi, valutazione e dichiarazione di conformità, restano applicabili ai sottosistemi.

La disposizione che lascia aperta la possibilità dell'applicazione di altre direttive rende palese il carattere cumulativo dei requisiti delle diverse direttive.

Clausola di salvaguardia per gli Stati membri

- (23) La responsabilità degli Stati membri in materia di sicurezza, salute e altri aspetti disciplinati dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda procedure comunitarie adeguate.

Si tratta di una considerazione importante: l'Unione europea definisce i requisiti essenziali suscettibili di garantire la sicurezza delle persone e su tale base istituisce un mercato unico. La vigilanza del mercato dei componenti e dei sottosistemi compete agli

Stati membri che mantengono la responsabilità con riguardo agli impianti realizzati sul proprio territorio. È opportuno quindi che, attraverso clausole di salvaguardia appropriate, sia consentito agli Stati membri di esercitare la propria responsabilità e alla Commissione di valutare se le disposizioni adottate dalle autorità di vigilanza degli Stati membri siano o meno giustificate (cfr. articolo 14).

Verifica dei sottosistemi

- (24) È necessario disporre di una procedura per la verifica dei sottosistemi di un impianto a fune prima della loro messa in servizio. Tale verifica deve consentire alle autorità responsabili di essere certe che, in ciascuna fase della progettazione, della costruzione e della messa in servizio, il risultato conseguito sia conforme alle disposizioni pertinenti della presente direttiva. Ciò deve consentire altresì ai fabbricanti di poter fare affidamento su una parità di trattamento indipendentemente dallo Stato membro. Devono pertanto essere definiti anche i principi e le condizioni dell'esame CE dei sottosistemi di un impianto a fune.

Il considerando tiene conto di una peculiarità del settore in questione. Le autorità degli Stati membri sono competenti per gli impianti installati sul proprio territorio (cfr. articolo 11) e conservano i poteri necessari al riguardo (procedure e autorizzazioni per una nuova installazione, controllo e eventuale chiusura di un impianto esistente). Va sottolineato in particolare che l'assemblaggio di sottosistemi conformi ai requisiti essenziali non determina necessariamente la conformità automatica dell'impianto stesso ai requisiti essenziali.

Alla valutazione dei sottosistemi provvedono organismi notificati (cfr. articolo 10) conformemente a una procedura descritta nell'allegato VII. Il fabbricante, che nella fattispecie potrà assumere il ruolo di assemblatore, deve rilasciare su tale base una dichiarazione "CE" di conformità. Il parallelismo con il metodo di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza è evidente, sebbene il sottosistema sia talvolta valutato non prima, bensì dopo il suo assemblaggio nell'impianto. È questo il motivo per il quale la dichiarazione di conformità da parte del fabbricante viene talvolta compilata successivamente all'assemblaggio del sottosistema nell'impianto (cfr. capitolo III).

Sicurezza dell'esercizio

- (25) I vincoli connessi con l'esercizio degli impianti a fune devono essere presi in considerazione nell'analisi di sicurezza, senza tuttavia che siano rimessi in discussione il principio della libera circolazione delle merci o la sicurezza di tali impianti. Di conseguenza, anche se la presente direttiva non riguarda propriamente l'esercizio degli impianti a fune, la Commissione deve proporre agli Stati membri una serie di raccomandazioni affinché l'esercizio degli impianti a fune situati sui loro territori assicuri un'alta protezione degli utenti, del personale operativo e dei terzi.

Sebbene la direttiva non si occupi né dell'esercizio né della manutenzione degli impianti è opportuno tenere conto nell'ambito della loro progettazione e della loro costruzione (entrambe prese in considerazione dalla direttiva) dei requisiti tecnici per l'esercizio e di quelli relativi alla manutenzione tecnica (cfr. articolo 1, paragrafo 5). Tale aspetto dipende in larga misura dalla configurazione di ciascun impianto. È per questo motivo che tali vincoli vanno analizzati caso per caso.

Innovazione

- (26) Per gli impianti a fune, le innovazioni tecnologiche possono essere sperimentate su scala reale soltanto al momento della realizzazione di un nuovo impianto. Pertanto, occorre prevedere una procedura che, pur controllando l'osservanza dei requisiti essenziali, consenta di stabilire condizioni specifiche.

La direttiva si preoccupa di evitare una applicazione troppo rigida, pregiudizievole per l'innovazione (cfr. articolo 11, paragrafo 3). Per quanto riguarda il trasporto di persone, le autorità degli Stati membri non autorizzano mai innovazioni se non dopo aver preso le opportune precauzioni e aver ottenuto numerose garanzie. Tra queste figurano la messa in servizio provvisoria, non a pieno regime, al fine di effettuare prove in loco e su un lungo periodo. Ovviamente i requisiti essenziali devono essere soddisfatti e le disposizioni particolari non devono costituire un ostacolo al mercato: da qui la procedura introdotta nel contesto delle procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti (cfr. capitolo IV).

Situazione transitoria e modifica degli impianti esistenti

- (27) Si devono conformare ai requisiti di cui alla presente direttiva gli impianti a fune che sono già stati oggetto di un'autorizzazione, senza che ne sia stata iniziata la costruzione, o che sono già in costruzione, a meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano diversamente, pur garantendo lo stesso grado elevato di protezione. In caso di modifica di impianti a fune esistenti, le disposizioni della presente direttiva vanno osservate qualora, per tali lavori, sia necessaria un'autorizzazione ai sensi della legislazione nazionale.

La prima parte del considerando fa riferimento alla situazione transitoria che poteva prodursi all'inizio dell'entrata in vigore definitiva della direttiva, in sostanza a partire dal 3 maggio 2004. Il regime applicabile a tali impianti è definito all'articolo 20 della direttiva e gli impianti in questione sono tutti individuati, avendo ricevuto un'autorizzazione alla costruzione.

Per quanto riguarda la seconda parte del considerando, il suo contenuto coincide con le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva che saranno commentate in appresso.

Identica sicurezza per tutti gli impianti in esercizio

- (28) Non è necessario prescrivere che tutti gli impianti a fune esistenti siano resi conformi alle disposizioni applicabili a quelli nuovi. Tuttavia, ciò può rivelarsi necessario se non sono rispettati gli obiettivi essenziali di sicurezza. In tale ipotesi, la Commissione deve proporre agli Stati membri una serie di raccomandazioni affinché gli impianti a fune esistenti sul loro territorio assicurino un grado elevato di protezione degli utenti alla luce delle disposizioni applicabili, in materia, agli impianti a fune nuovi.

Il considerando riflette un'ovvia preoccupazione delle persone trasportate, che costituiscono in definitiva i consumatori finali, così come l'obiettivo generale di un elevato livello di sicurezza perseguito dall'Unione europea e dalle sue istanze. In tale contesto la Commissione potrà proporre "raccomandazioni" agli Stati membri al fine di garantire un elevato livello di sicurezza degli impianti esistenti onde ottemperare ai requisiti essenziali.

Coordinamento degli organismi notificati

- (29) Gli organismi notificati preposti all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune devono, in particolare in mancanza di

specifiche europee, coordinare le loro decisioni il più strettamente possibile. La Commissione deve vigilare affinché ciò avvenga effettivamente.

I componenti e i sottosistemi di un gran numero di impianti saranno valutati da organismi notificati diversi. Ovviamente è molto importante che le valutazioni siano sufficientemente omogenee in maniera tale da individuare chiaramente le compatibilità e le incompatibilità e che la necessaria fiducia nel lavoro svolto da altri permetta di evitare lacune e doppioni che sono causa di ritardi, costi inutili e confusione.

La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, si adopera per avviare una stretta collaborazione tra gli organismi notificati allo scopo di assicurare un'applicazione tecnica coerente delle procedure di valutazione della conformità. Per tale motivo gli organismi notificati di cui alla direttiva si riuniscono al fine di coordinare le proprie attività e di concepire metodi coerenti finalizzati a basare tutti i loro esami sulle medesime tecniche e a produrre risultati comparabili (cfr. articolo 16).

Comitato consultivo

- (30) L'adeguata attuazione dei requisiti essenziali, in particolare per quanto concerne il livello di sicurezza dell'impianto e il coordinamento delle procedure, richiede l'istituzione di un comitato.

Il considerando fa riferimento al comitato consultivo permanente istituito allo scopo di promuovere la collaborazione tra le amministrazioni nazionali in sede di applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e delle altre disposizioni della direttiva (cfr. articolo 17).

Modalità di attuazione della direttiva

- (31) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

In forza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione esercita le competenze di esecuzione della normativa a livello comunitario. Con riguardo alla direttiva in questione, la Commissione è assistita dal comitato consultivo citato nel precedente considerando, il cui funzionamento è disciplinato dalle norme precedentemente fissate dalla decisione 1999/468/CE nota come decisione "comitatologia" (cfr. articolo 17).

DISPOSITIVO DELLA DIRETTIVA

Il dispositivo della direttiva comprende nove capitoli, ognuno con il proprio titolo, e 23 articoli. Alcuni articoli sono suddivisi in paragrafi (numerati) e commi (non numerati). Per rendere più agevole la lettura e la ricerca delle disposizioni del testo, prima delle principali suddivisioni sono fornite indicazioni o brevi presentazioni.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il capitolo, costituito dagli articoli 1-4, contiene le definizioni, fissa l'ambito di applicazione della direttiva e impone l'obbligo di ottemperare ai requisiti essenziali e di procedere a uno studio sulla sicurezza.

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il primo articolo è costituito da sei paragrafi che, tutti insieme, definiscono e precisano l'ambito di applicazione.

1. La presente direttiva si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2. Ai fini della presente direttiva, per "impianti a fune adibiti al trasporto di persone" si intendono impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio al fine di fornire un servizio di trasporto di persone.

In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi e/o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.

La fune e l'obiettivo del trasporto di persone costituiscono gli elementi fondamentali dell'ambito di applicazione. I passeggeri non sono necessariamente trasportati, bensì possono essere trainati: è il caso delle sciovie.

3. Gli impianti interessati sono:

a) le funicolari e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;

Sebbene la soluzione più frequentemente utilizzata per le funicolari sia quella a ruote su binari, esistono anche impianti su cuscino d'aria.

Gli "ascensori inclinati" realizzati conformemente alla direttiva 95/16/CE non sono tenuti a ottemperare anche alle disposizioni della presente direttiva; peraltro essi sono espressamente esclusi al paragrafo 6 dell'articolo in questione.

b) le funivie, i cui veicoli sono portati e/o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le sciovie;

Si tratta del complesso degli impianti nei quali i veicoli e i loro passeggeri sono sospesi a una o più funi.

c) le sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata.

I passeggeri trainati scivolano generalmente sulla neve, ma talvolta anche su tappeti di plastica o sull'erba. Anziché degli sci o di pattini i passeggeri possono servirsi di mezzi a ruote (biciclette, monopattini, pattini a rotelle) o di una slitta. Tale categoria comprende altresì le piccole sciovie la cui fune è a portata delle mani e che in taluni Stati membri sono chiamate "skilift".

4. La presente direttiva si applica:

Gli impianti a fune presentano la particolarità di combinare in maniera indissociabile infrastrutture e prodotti industriali. Tale peculiarità obbliga la direttiva ad articolare e a gerarchizzare i prodotti: concetto di impianto, di sottosistema e di componente di sicurezza, senza che l'insieme possieda la proprietà delle parti e con una disciplina specifica per ciascuna parte (cfr. capitolo II - Componenti di sicurezza, capitolo III - Sottosistemi e capitolo IV – Impianti).

agli impianti costruiti e messi in servizio a decorrere dalla sua entrata in vigore,

Per messa in servizio si intende generalmente il primo utilizzo dell'impianto da parte dell'utente finale sul territorio dell'Unione europea. Nel caso del trasporto di persone, un'attività molto spesso regolamentata dagli Stati membri, come si vedrà in seguito all'articolo 11, si tratta quindi dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto.

ai sottosistemi ed ai componenti di sicurezza immessi sul mercato a decorrere dalla sua entrata in vigore.

L'immissione sul mercato corrisponde alla messa a disposizione per la prima volta, ossia alla cessione del componente o del sottosistema alla fine della fase di fabbricazione in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo sul territorio dell'Unione. La messa a disposizione può essere a titolo oneroso o gratuito. Il concetto si applica a qualsiasi singolo prodotto e non a un tipo di prodotto, che sia stato fabbricato in un unico esemplare o in serie.

Il concetto di immissione sul mercato va nettamente distinto da quello di "vendita". L'immissione sul mercato di un prodotto si verifica al momento del suo trasferimento fisico, oppure dopo il trasferimento della proprietà indipendentemente dall'atto giuridico alla base del trasferimento della proprietà (prestito, donazione, vendita o locazione). Ad esempio, le scorte di componenti di sicurezza e di sottosistemi di proprietà del fabbricante alla data del 3 maggio 2004, che di conseguenza non erano ancora state cedute in vista della loro distribuzione o del loro utilizzo, non si configuravano ancora come immesse sul mercato. In questo caso, se rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (si veda qui di seguito il caso eccezionale dei pezzi di ricambio), i prodotti compresi nelle scorte dovranno ottemperare ai requisiti essenziali della direttiva al momento della loro immissione sul mercato.

L'immissione sul mercato sul territorio comunitario non si considera realizzata nei seguenti casi:

- componenti di sicurezza o sottosistemi esposti in occasione di una mostra (tuttavia in tal caso un marchio visibile deve specificare che i componenti o i sottosistemi in questione non possono essere immessi sul mercato fintanto che non è stata attestata la loro conformità);*
- componenti o sottosistemi ceduti da un fabbricante di un paese terzo al suo mandatario stabilito nella Comunità incaricato di attestarne la conformità;*

- costituenti o sottosistemi fabbricati in uno Stato membro ma destinati a un paese terzo;
- costituenti o sottosistemi semplicemente depositati presso il fabbricante;
- costituenti o sottosistemi ceduti a un altro fabbricante incaricato di svolgere operazioni complementari (assemblaggio, trattamento, ecc.).

Quest'ultimo caso sarà evidentemente assai comune vista la complessità degli impianti e la durata delle operazioni di montaggio. Le procedure di valutazione della conformità possono pertanto essere effettuate durante le operazioni di montaggio. Alcune di esse tuttavia, ad esempio nel caso di un sottosistema nuovo che deve essere sottoposto a prove, non possono essere completate se non dopo il montaggio.

Essa riguarda le disposizioni di armonizzazione necessarie e sufficienti ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Viene così precisata la portata della direttiva che, come tutte le direttive del “nuovo approccio”, limita l'armonizzazione legislativa ai requisiti essenziali, che sono obbligatori e cui i componenti di sicurezza, i sottosistemi e gli impianti devono necessariamente ottemperare.

Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza significativi di impianti esistenti costituiscono oggetto di modifiche richiedenti che lo Stato membro interessato rilasci una nuova autorizzazione di messa in servizio, tali modifiche e le loro incidenze sul complesso dell'impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

In altre parole, una modifica significativa comporta una “messa in conformità” limitata alla parte modificata e alle sue ripercussioni sul resto dell'impianto. I componenti di sicurezza e i sottosistemi in questione devono pertanto seguire le stesse procedure previste per i nuovi impianti in modo che ne sia attestata la conformità ai requisiti essenziali. Per contro per i componenti di sicurezza e i sottosistemi degli impianti esistenti che non hanno subito alcuna modifica significativa non è necessario procedere a una “messa in conformità” con la direttiva (cfr. appendice I, punto 5).

Il concetto di “significativo” è definito esclusivamente dalla procedura da seguire per la rimessa in servizio. Questo implica normalmente una modifica della configurazione dell'impianto; un esempio di modifica significativa potrebbe consistere in un aumento del livello di sicurezza dell'impianto, in un aumento della velocità, nella sostituzione dei veicoli con altri più moderni, nella sostituzione dei contrappesi con un sistema idraulico.

Per contro i pezzi di ricambio per gli impianti esistenti non devono necessariamente costituire l'oggetto di una valutazione di conformità, né essere obbligatoriamente corredati della relativa documentazione prima della loro immissione sul mercato comunitario. È il caso di un componente o di un sottosistema identico o quantomeno analogo al pezzo originario, fornito unicamente come pezzo di ricambio nel contesto di una normale manutenzione che non comporta una nuova autorizzazione di messa in servizio. Tali componenti e sottosistemi possono continuare a essere disciplinati dalle norme nazionali (cfr. appendice I, punto 8).

Come si vedrà più oltre, spetta agli Stati membri adottare le misure appropriate a garantire la sicurezza di tutti gli impianti in esercizio e verificare pertanto

l'applicazione di tale clausola per quanto riguarda tanto le modifiche che richiedono una nuova autorizzazione all'esercizio quanto il controllo che la sostituzione dei componenti o dei sottosistemi a titolo della manutenzione sia effettuata in condizioni adeguate.

5. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- "impianto": il sistema completo installato nel suo sito, composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato I; per infrastruttura disegnata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul posto si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto, fondamenta comprese;

La direttiva è imperniata sulla distinzione tra componenti di sicurezza, definiti al comma successivo, infrastruttura e sottosistemi specificati nell'allegato I e infine impianti.

La distinzione tra sottosistemi e infrastruttura discende dal fatto che i primi possono essere assimilati a prodotti commerciali, assoggettati alle norme sulla libera circolazione dei beni. È necessario che la distinzione sia netta in quanto i sottosistemi sono sottoposti alla valutazione della conformità da parte di un organismo notificato conformemente all'allegato VII della direttiva, mentre l'infrastruttura e l'impianto restano di competenza degli Stati membri.

L'infrastruttura è costituita dai manufatti di calcestruzzo colato in loco e dalle strutture fisse non integrate in un sottosistema. Per ulteriori precisazioni sulla linea di demarcazione tra alcuni dispositivi meccanici e l'infrastruttura si rinvia alle osservazioni formulate con riguardo all'allegato I. L'infrastruttura non comprende componenti di sicurezza ai sensi della direttiva, ma questo non significa che essa non presenti, in tutto o in parte, aspetti importanti per la sicurezza dell'impianto.

- "componente di sicurezza": qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall'analisi di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale operativo o terzi;

Tale definizione condiziona la corretta comprensione della direttiva.

Due considerazioni vanno tenute presenti:

- *da una parte, un componente di sicurezza non è necessariamente un componente elementare, ma può consistere in un gruppo di componenti o persino in un insieme completo di materiale;*
- *dall'altra, un componente si definisce "di sicurezza" se è incorporato nell'impianto allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza, ossia di partecipare alla gestione della sicurezza dell'impianto.*

La classificazione del componente "di sicurezza" (sia esso elementare o un insieme di materiale) va effettuata e indicata nell'analisi di sicurezza (cfr. articolo 4).

- "committente dell'impianto": qualsiasi persona fisica o giuridica che appalta la realizzazione dell'impianto;

Il committente definisce gli obiettivi della realizzazione ed è spesso rappresentato da un mandatario. Secondo talune normative nazionali il ricorso a un mandatario autorizzato è obbligatorio.

Al committente spetta un ruolo importante fin dalla progettazione dell'impianto e la direttiva precisa alcuni aspetti dei suoi compiti.

- "requisiti tecnici per l'esercizio": l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell'esercizio;

È importante operare una netta distinzione tra esercizio e requisiti tecnici per l'esercizio: il primo infatti non è disciplinato dalla direttiva e la vigilanza in materia rientra nelle competenze degli Stati membri.

Le prescrizioni tecniche e i provvedimenti concernenti i requisiti tecnici per l'esercizio di un impianto sono in diretta relazione con la sua configurazione e dovrebbero essere definiti nelle fasi iniziali di avvio del progetto (ad esempio, comando a distanza, pulsanti di arresto d'urgenza, ecc.).

- "requisiti relativi alla manutenzione tecnica": l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio.

Anche tra la manutenzione e i requisiti relativi alla manutenzione tecnica è importante operare una netta distinzione: la direttiva infatti non disciplina la manutenzione e la vigilanza in materia rientra nelle competenze degli Stati membri.

Le prescrizioni tecniche e i provvedimenti concernenti i requisiti relativi alla manutenzione tecnica sono in diretta relazione con la configurazione dell'impianto e dovrebbero essere definiti nelle fasi iniziali di avvio del progetto (ad esempio, mezzi appropriati per accedere alle strutture che necessitano di manutenzione in funzione della frequenza prevista degli interventi, adozione di un sistema annesso, ecc.).

6. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva:

- gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE(10);

L'esclusione è formale, ma esistono impianti le cui caratteristiche possono sollevare qualche dubbio: gli ascensori inclinati possono infatti essere considerati come delle piccole funicolari. L'applicazione della normativa appropriata risulterà dall'esame, effettuato caso per caso, di concerto tra il committente, le autorità e il fabbricante. Il costruttore saprà allora a quali requisiti è tenuto a conformarsi, indipendentemente dalle soluzioni tecnologiche adottate. Tale scelta è unica per l'intero impianto.

- le tranvie a funi di tipo tradizionale;

- gli impianti utilizzati per scopi agricoli;

- i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;

Una distinzione è stata operata in funzione non soltanto della tecnologia utilizzata, ma anche dello scopo dell'impianto: trasporto o divertimento.

I parchi di divertimenti o le fiere sono spesso, in considerazione della loro grande estensione, dotati di impianti di trasporto a fune propriamente detti e tali impianti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

- gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;

Gli impianti minerari sono assoggettati a disposizioni particolari all'interno degli Stati membri.

Per quanto riguarda gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali, si osserva che l'esclusione presuppone la doppia condizione sia d'installazione sia di utilizzo a tali scopi.

- i traghetti fluviali a fune;

Sono altresì esclusi i dispositivi di sollevamento di imbarcazioni, con o senza passeggeri a bordo.

- le ferrovie a cremagliera;

L'esclusione può sembrare ovvia vista la mancanza di fune nelle ferrovie a cremagliera, ma, essendo spesso utilizzate nello stesso ambito e sotto il controllo delle medesime autorità, le due tecnologie - con fune (funicolari) e senza fune (ferrovie a cremagliera) - sono state frequentemente assimilate sotto il profilo giuridico.

- gli impianti trainati mediante catene.

Articolo 2

Specifiche europee e norme armonizzate

Questo articolo, che figura sistematicamente nelle direttive del “nuovo approccio”, fa riferimento a molteplici concetti e principi propri di tale approccio, quali in particolare l'applicazione simultanea di diverse direttive, i requisiti essenziali, le specifiche tecniche e le norme europee armonizzate. Nel suo ultimo paragrafo l'articolo precisa la procedura da seguire nel caso in cui siano sollevate obiezioni alle specifiche europee e in particolare alle norme armonizzate. Alcuni dei concetti sono esaminati più in dettaglio nelle osservazioni formulate con riguardo agli articoli successivi.

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le altre direttive comunitarie; tuttavia, l'osservanza dei requisiti essenziali della presente direttiva può richiedere il ricorso a specifiche europee particolari stabilite a tal fine.

Le direttive del “nuovo approccio” sono intese a tutelare l'interesse pubblico attraverso la copertura dei rischi connessi a un prodotto. La prima frase del paragrafo ricorda che a un componente di sicurezza, un sottosistema o un impianto possono essere contemporaneamente applicabili numerose direttive, che coprono rischi di tipo diverso. È compito del fabbricante assicurarsi che il suo prodotto sia conforme a tutte le direttive eventualmente applicabili in vista della sua immissione sul mercato comunitario.

Una caratteristica peculiare delle direttive del “nuovo approccio” è che i requisiti essenziali definiscono esclusivamente i risultati da ottenere, in termini di tutela dell’interesse pubblico, o i pericoli da cui tutelarsi, senza specificare alcuna soluzione tecnica per conseguire tale scopo. La seconda frase del paragrafo riconosce tuttavia l’importanza di integrare i requisiti essenziali, che non contengono alcuna specifica di fabbricazione dettagliata, con specifiche tecniche adottate livello europeo.

2. Per "specifiche europee" si intende una specifica tecnica comune, un’omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.

In tale paragrafo sono elencati i diversi tipi di specifiche tecniche esistenti nella pratica, comprese le norme europee armonizzate. Nel settore dei trasporti a fune non sono note specifiche tecniche comuni o omologazioni tecniche europee. Per contro una normalizzazione europea avviata in tale settore ben prima dell’adozione della direttiva, e adeguata con riguardo a quest’ultima, ne copre ampiamente l’ambito di applicazione (cfr. appendice III).

Le norme europee o norme armonizzate sono specifiche tecniche adottate dagli organismi europei di normalizzazione su incarico della Commissione. Successivamente all’approvazione della direttiva il CEN ha ricevuto il mandato di elaborare norme armonizzate e il comitato tecnico CEN/TC 242, la cui istituzione risale al 1990, è stato incaricato di attuare il programma di normalizzazione tenendo conto dei vincoli imposti dalla direttiva.

Le norme europee costituiscono lo strumento privilegiato dalla direttiva per ottemperare ai requisiti essenziali ma non sono applicabili obbligatoriamente (cfr. appendice I, punto 1).

3. I riferimenti delle specifiche europee, che consistono o in specifiche tecniche comuni o in omologazioni tecniche europee ai sensi della direttiva 93/38/CEE o ancora in norme nazionali intese a recepire norme europee armonizzate, sono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Affinché le norme armonizzate associate a una direttiva abbiano efficacia giuridica il legislatore richiede che i loro riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE⁵. Si tratta della prima condizione che va adempiuta perché una norma armonizzata attribuisca ai prodotti la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva (cfr. articolo 3). La pubblicazione del riferimento sulla GU dell’UE è intesa a precisare la data a partire dalla quale può iniziare la presunzione di conformità.

4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate.

La seconda condizione da adempiere perché una norma armonizzata conferisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali è che questa sia recepita a livello nazionale. Non è tuttavia necessario che la norma sia recepita in tutti gli Stati membri: infatti, poiché gli organismi nazionali di normalizzazione devono mettere le norme

⁵ I riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale. Successivamente alla pubblicazione dei riferimenti, gli aggiornamenti sono messi a disposizione sul sito Web della DG Imprese e industria: http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/index.htm

armonizzate a disposizione di tutti gli interessati, il fabbricante ha la possibilità di scegliere l'una o l'altra e di beneficiare in tal modo della presunzione di conformità.

5. In assenza di norme europee armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche esistenti considerate importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

In base alle norme interne degli organismi di normalizzazione, il recepimento di una norma europea armonizzata comporta l'obbligo di ritirare tutte le norme nazionali in contrasto con essa.

Tuttavia, in attesa che le norme armonizzate siano pronte, gli Stati membri sono tenuti a informare le parti interessate circa le disposizioni esistenti a livello nazionale, valide nel quadro dell'applicazione della direttiva; tali disposizioni possono consistere in norme o regolamenti tecnici esistenti che permettono di rispettare i requisiti essenziali. La qualifica di "importanti o utili" non attribuisce a tali norme un carattere obbligatorio, né consente agli Stati membri di imporle, in quanto il fabbricante ha sempre la possibilità di scegliere liberamente il modo in cui ottemperare ai requisiti essenziali.

6. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme non devono compromettere l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nessun riferimento a testi esistenti o a requisiti specifici può consentire di sottrarsi all'osservanza dei requisiti essenziali.

7. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le specifiche europee di cui al paragrafo 2 non soddisfino interamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al comitato di cui all'articolo 17, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.

La direttiva prevede una procedura formale di contestazione delle specifiche europee che non soddisfano pienamente ai requisiti essenziali. Tale procedura richiede il parere del comitato permanente di cui all'articolo 17.

Il legislatore europeo fa affidamento sul sistema europeo di normalizzazione che deve essere fondato sulla coerenza, sulla trasparenza, sull'apertura e sul consenso. Esiste comunque la possibilità di un controllo a posteriori. Il legislatore europeo mantiene il controllo sui risultati definitivi dato che, perché tali norme abbiano efficacia giuridica, è necessaria la pubblicazione dei loro riferimenti sulla GU dell'UE. Inoltre introducendo la possibilità di sollevare un'eccezione formale contro una norma europea armonizzata, il nuovo approccio ha altresì istituito un sistema che consente di controllare la conformità di una norma europea armonizzata con i requisiti giuridici definiti dalla legge.

In considerazione del parere di detto comitato e, qualora si tratti di norme europee armonizzate, previa consultazione del comitato di cui alla direttiva 98/34/CE, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità o meno della revoca delle relative specifiche europee dalle pubblicazioni di cui al paragrafo 3.

Nel caso di una norma europea armonizzata, la procedura non intacca minimamente la sua esistenza in quanto norma armonizzata, ma è diretta ad annullare la presunzione di conformità alla direttiva. Di conseguenza, se, a parere del comitato, la norma armonizzata non è pienamente conforme ai requisiti essenziali, la Commissione e gli

Stati membri devono revocare i riferimenti a tale norma nelle rispettive pubblicazioni facendo così cadere una delle due condizioni necessarie alla presunzione di conformità.

Articolo 3

Requisiti essenziali, norme armonizzate e presunzione di conformità

L'armonizzazione è fondata sui requisiti essenziali, il cui rispetto è obbligatorio. La conformità alle norme armonizzate, senza essere obbligatoria, attribuisce una presunzione di conformità a tali requisiti.

La presunzione di conformità è importante in quanto esenta dall'onere - spesso difficile - di dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali con riferimento a un impianto o a una parte dell'impianto esaminato.

1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II che sono loro applicabili.

Il rispetto dei requisiti essenziali che fissano sostanzialmente i risultati da raggiungere è obbligatorio. L'espressione "requisiti essenziali" è sufficientemente precisa per creare obblighi giuridicamente dimostrabili, ma al tempo stesso è sufficientemente generica da consentire la valutazione della conformità a tali requisiti persino in assenza di norme armonizzate o allorché il fabbricante sceglie di non fare ricorso ad esse.

La scelta dei mezzi con cui conseguire gli obiettivi fissati dai requisiti essenziali resta infatti libera. In particolare l'applicazione delle norme armonizzate resta volontaria e la valutazione della conformità è sempre operata con riferimento ai requisiti essenziali. Se decide di non ottemperare a una norma armonizzata, un fabbricante ha l'obbligo di provare che il componente di sicurezza, il sottosistema o l'impianto sono conformi ai requisiti essenziali.

2. Se una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di detta norma si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.

Come detto in precedenza, la conformità di un prodotto, ossia il rispetto dei requisiti essenziali contenuti nell'allegato II, può essere dimostrata con riferimento alle disposizioni delle norme europee armonizzate, segnatamente perché la conformità alle norme armonizzate conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali allorché i loro riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE e le norme sono state recepite a livello nazionale (cfr. articolo 2).

Articolo 4

Analisi di sicurezza e relazione sulla sicurezza

L'articolo contiene disposizioni importanti e assai innovative in quanto richiede sistematicamente un'analisi di sicurezza e una relazione sulla sicurezza. Si garantisce in tal modo contemporaneamente la sicurezza finale dell'impianto e l'individuazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi oggetto del mercato comune all'interno dell'Unione su cui vertono le principali disposizioni della presente direttiva.

1. Tutti i progetti di impianto devono essere sottoposti, su richiesta del committente o del suo mandatario, all'analisi di sicurezza definita nell'allegato III, che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, realizzazione e messa in servizio e che consente, in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.

In tale disposizione si possono distinguere tre elementi:

- *la prescrizione di un'analisi di sicurezza per ciascun impianto, ciò che costituisce un apporto fondamentale e innovativo della direttiva;*
- *la precisazione che tale analisi è promossa su richiesta del committente o del suo mandatario; la disposizione non specifica chi esegue l'analisi, ma per conto di chi essa è effettuata;*
- *l'analisi non è limitata al sistema stesso, ma deve tener conto del sito di installazione dell'impianto e valutare quest'ultimo in fase di funzionamento.*

Tale analisi di sicurezza è effettuata a livello di progetto. I suoi risultati sono utili per decidere la configurazione dell'impianto e fissare le funzioni cui dovranno assolvere i componenti per garantire la sicurezza dell'impianto nella configurazione prescelta. L'analisi consente di individuare i rischi inerenti al funzionamento dell'impianto e al suo ambiente, di cui occorre tener conto in sede di progettazione, realizzazione e messa in servizio.

L'analisi di sicurezza riguarda in particolare:

- *gli aspetti specifici del progetto inerenti all'ambiente e alle aree adiacenti all'impianto;*
- *l'infrastruttura;*
- *le interfacce reciproche dei sottosistemi;*
- *le interfacce tra i sottosistemi e l'infrastruttura.*

In considerazione della sua conoscenza della zona, il committente deve verificare che siano presi in considerazione i rischi connessi al sito di installazione dell'impianto e gli aspetti relativi alla sicurezza in relazione con l'ambiente. Egli prende atto dei limiti fissati per garantire la sicurezza del sistema con riguardo alle modalità di funzionamento (esercizio e manutenzione).

Si vedano inoltre le osservazioni formulate in merito all'allegato III.

2. L'analisi di sicurezza dà luogo all'elaborazione di una relazione sulla sicurezza che deve indicare le misure previste per affrontare i rischi e che deve contenere l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni dei capitoli II o III.

La relazione di sicurezza è intesa a far riconoscere e accettare, dal complesso dei partecipanti alla realizzazione dell'impianto, le disposizioni stabilite per far fronte ai rischi suscettibili di manifestarsi in sede di funzionamento con riferimento al punto 2.2 dell'allegato II (requisiti essenziali). Essa consente altresì all'insieme dei partecipanti di individuare i componenti di sicurezza e i sottosistemi di un impianto suscettibili di beneficiare, se conformi ai requisiti essenziali, della libera circolazione sul mercato comunitario.

CAPITOLO II - COMPONENTI DI SICUREZZA

I componenti di sicurezza costituiscono la prima categoria dei prodotti oggetto della direttiva che possono beneficiare della libera circolazione sul mercato comunitario conformemente ai principi del “nuovo approccio”. Essi sono definiti all’articolo 1, paragrafo 5, (cfr. articolo 1) e saranno individuati per ciascuno impianto nell’analisi di sicurezza (cfr. articolo 4).

L’articolo 5 di questo capitolo ricorda l’obbligo degli Stati membri di predisporre e di condurre la vigilanza del mercato in modo efficace e completo affinché i componenti di sicurezza possano essere immessi sul mercato o messi in servizio soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone e dei beni. L’articolo 6 stabilisce che le autorità di vigilanza degli Stati membri devono autorizzare la libera circolazione dei componenti di sicurezza conformi ai requisiti essenziali. L’articolo 7 fissa le norme che consentono ai componenti di sicurezza di essere liberamente immessi sul mercato e messi in servizio all’interno dell’Unione europea.

Articolo 5

Vigilanza del mercato - Autorità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i componenti di sicurezza:

- siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
- siano messi in servizio soltanto se consentono di realizzare impianti che non mettano a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, in caso di corretta installazione e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro destinazione.

Tale disposizione si richiama a uno strumento fondamentale per l’applicazione delle direttive del “nuovo approccio”: la vigilanza del mercato che compete agli Stati membri.

La vigilanza del mercato si esplica in due fasi:

(1) le autorità preposte alla vigilanza devono assicurarsi che i componenti di sicurezza immessi sul mercato o messi in servizio siano conformi alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva e permettano in tal modo di realizzare impianti conformi ai requisiti essenziali che non mettono a repentaglio la sicurezza; (2) in caso di necessità, le autorità devono adottare misure correttive proporzionate al grado di rischio o di non conformità, al fine di garantire il rispetto della conformità. Le misure correttive dovrebbero essere determinate caso per caso. Esse consistono, in primo luogo, nell’obbligare il fabbricante a mettere il prodotto in conformità con le disposizioni applicabili e a rimediare all’infrazione. Come ultima risorsa, nel caso in cui nessun’altra misura consenta di mantenere il livello di sicurezza fissato nella direttiva, l’autorità può, temporaneamente, limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio del componente, o ritirarlo dal commercio, azione che dà generalmente avvio alla procedura di salvaguardia (cfr. articolo 14).

La vigilanza del mercato si attua dopo l’immissione sul mercato del componente da parte del fabbricante (cfr. articolo 7). La vigilanza del mercato non può infatti essere realizzata nelle fasi di progettazione e di produzione, ossia prima che il fabbricante abbia assunto ufficialmente la responsabilità della conformità del componente, generalmente mediante l’apposizione della marcatura CE.

La direttiva non contiene disposizioni specifiche in merito alle modalità di organizzazione della vigilanza del mercato. Ogni Stato membro può scegliere il sistema da utilizzare, senza alcun vincolo di ordine funzionale o geografico per quanto attiene alla ripartizione delle responsabilità tra le autorità, purché la vigilanza sia efficace e copra l'intero territorio.

L'importante è che l'autorità rispetti il principio di proporzionalità nelle sue attività di vigilanza in modo tale che l'azione sia proporzionata al grado di rischio o di non conformità e si limiti a permettere il conseguimento degli obiettivi di vigilanza senza gravare i fabbricanti con oneri inutili e, soprattutto, senza influenzare oltremodo la libera circolazione dei componenti.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori durante l'uso degli impianti in questione, sempre che ciò non implichi modifiche di detti impianti rispetto alla presente direttiva.

Agli Stati membri non è consentito di definire a loro piacimento requisiti supplementari in sede di utilizzazione dell'impianto: si deve procedere all'adozione di requisiti supplementari soltanto se essi riguardano la sicurezza delle persone, in particolare dei lavoratori, e se non ostacolano la libera circolazione dei componenti di sicurezza come avverrebbe nel caso in cui questi dovessero essere modificati.

Nella pratica ciò significa che le norme relative all'utilizzo degli impianti possono essere liberamente fissate in maniera generale o specifica dagli Stati membri purché non comportino modifiche dei componenti.

Articolo 6

Libera circolazione dei componenti conformi

Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza in vista del loro impiego per gli impianti se detti componenti sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri devono autorizzare la libera circolazione dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della direttiva.

Analogamente gli Stati membri non potranno servirsi delle procedure di autorizzazione alla messa in servizio (cfr. capitolo IV) per vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei componenti o dei sottosistemi conformi alle disposizioni della direttiva (articolo 11, paragrafo 5).

Articolo 7

Determinazione della conformità - Fabbricante

1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva che li riguardano i componenti di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, muniti della marcatura "CE" di conformità il cui modello figura nell'allegato IX e accompagnati dalla dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato IV.

Il primo paragrafo di tale disposizione contiene due principi di base importanti per il corretto funzionamento del mercato unico creato dalla direttiva: (1) i due elementi visibili di un componente di sicurezza conforme alla direttiva sono la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità; (2) quando i componenti di sicurezza presentano effettivamente questi due elementi gli Stati membri non possono procedere nuovamente alla loro analisi o al loro controllo. Tutti i controlli sono già stati eseguiti per conto del fabbricante sul quale incombe quindi in definitiva la responsabilità per quanto riguarda la conformità del suo componente alla direttiva.

I paragrafi che seguono spiegano più in dettaglio come deve procedere il fabbricante.

2. Prima di immettere sul mercato un componente di sicurezza, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:

a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V, e

Il fabbricante, o il suo mandatario, dimostra che il componente è conforme alla direttiva sottoponendolo a una delle procedure di valutazione della conformità definite nei diversi moduli citati nell'allegato V. I moduli o le loro combinazioni indicate sono equivalenti e non determinano un diverso grado di fiducia in merito alla conformità del componente ai requisiti essenziali. La scelta del modulo più appropriato spetta al fabbricante. Sulla base della procedura scelta dal fabbricante, l'organismo notificato (cfr. articolo 7, paragrafo 3, e articolo 16) potrà rilasciare i seguenti attestati:

Modulo B+D Attestato di esame "CE del tipo" e approvazione del sistema di qualità di produzione

Modulo B+F Attestato di esame "CE del tipo" e attestato di conformità

Modulo G Attestato di conformità

Modulo H Attestato di esame CE del progetto e approvazione del sistema di garanzia qualità totale

(Si vedano inoltre le osservazioni formulate in merito all'allegato V)

b) apporre la marcatura "CE" di conformità sul componente di sicurezza e redigere una dichiarazione "CE" di conformità ai sensi dell'allegato IV in base ai moduli di cui alla decisione 93/465/CEE.

All'apposizione della marcatura e alla redazione della dichiarazione CE di conformità (cfr. allegato IV) provvedono il fabbricante o il suo mandatario dopo una valutazione eseguita da un organismo notificato; non spetta all'organismo notificato redigere la dichiarazione o apporre la marcatura CE.

3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è istruita, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, dall'organismo notificato di cui all'articolo 16 da essi scelto a tal fine.

Alla valutazione della conformità deve obbligatoriamente provvedere un organismo terzo denominato organismo notificato (cfr. articolo 16). La scelta dell'organismo notificato spetta al fabbricante indipendentemente dalla nazionalità del committente (raramente nota a tale stadio). Di conseguenza le autorità degli Stati membri non possono minimamente influenzare tale scelta. Dato il gran numero di componenti di sicurezza e di sottosistemi di un singolo impianto i documenti presentati proverranno nella maggior parte dei casi da organismi notificati diversi.

4. Qualora i componenti di sicurezza siano oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE" di conformità, questa indica che i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

È l'applicazione del principio generale di marcatura CE unica: tale marcatura costituisce una dichiarazione da parte del fabbricante che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie ad esso applicabili e non soltanto a quelle contemplate nella direttiva in parola.

Tra le direttive che possono trovare applicazione nel settore degli impianti a fune si possono citare a titolo di esempio le direttive relative alle macchine (98/37/CE), alla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE), agli impianti a bassa tensione (73/23/CEE) e ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE). Il fabbricante è tenuto a sapere quale legislazione è applicabile nel suo caso.

5. Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai paragrafi da 1 a 4, tali obblighi incombono alla persona che immette sul mercato comunitario il componente di sicurezza. Gli stessi obblighi incombono a chi fabbrica i componenti di sicurezza per il proprio uso.

La direttiva deve essere rispettata e applicata da tutti gli interessati. Il componente di sicurezza deve essere conforme alla direttiva. Se il fabbricante o il suo mandatario non hanno sottoposto il componente di sicurezza a una procedura di valutazione della conformità e/o non hanno apposto la marcatura CE e/o non hanno redatto la dichiarazione CE di conformità, tale incombenza spetta alla persona che immette il componente di sicurezza sul mercato. In altre parole, il fatto che il fabbricante non abbia adempiuto ai suoi obblighi non autorizza il soggetto (acquirente, importatore, ecc.) che immette sul mercato il componente di sicurezza a sottrarsi alle proprie responsabilità. Questo ha infatti l'obbligo e la responsabilità di acquistare o di importare prodotti conformi alla direttiva.

La disposizione in merito alla fabbricazione per il proprio uso può apparire sorprendente in questo caso in quanto non si ha immissione sul mercato. Trattandosi del trasporto di persone, tuttavia, un elevato livello di sicurezza deve essere garantito indipendentemente dalla provenienza e dal modo di fabbricazione del componente di sicurezza.

CAPITOLO III - SOTTOSISTEMI

Come gli articoli 5, 6 e 7 nel caso dei componenti di sicurezza, i tre articoli del presente capitolo statuiscono le disposizioni che disciplinano l'immissione sul mercato dei sottosistemi, la seconda categoria di prodotti oggetto della direttiva che può beneficiare della libera circolazione sul mercato comunitario. Come nel caso dei componenti il capitolo contiene norme in merito alla vigilanza del mercato (articolo 8), alla libera circolazione (articolo 9) e all'assicurazione della conformità da parte del fabbricante, opportunamente adeguate per tener conto delle peculiarità dei sottosistemi.

Articolo 8

Vigilanza del mercato - Autorità degli Stati membri

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i sottosistemi di cui all'allegato I siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti che rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Come nel caso dei componenti di sicurezza, gli Stati membri provvedono alla vigilanza del mercato dei sottosistemi in modo tale da assicurare che quelli immessi sul mercato dai fabbricanti permettano di realizzare impianti conformi alla direttiva. Per la vigilanza del mercato dei sottosistemi valgono le stesse osservazioni formulate riguardo alla vigilanza del mercato dei componenti di sicurezza (cfr. articolo 5).

I sottosistemi sono elencati nell'allegato I. Chiarimenti sui sottosistemi sono forniti nelle osservazioni contenute nella presente guida in merito a tale allegato.

Articolo 9

Libera circolazione dei sottosistemi conformi

Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei sottosistemi in vista del loro impiego per gli impianti, se questi sottosistemi soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Vale per i sottosistemi lo stesso principio fondamentale visto per i componenti di sicurezza: gli Stati membri non possono in nessun modo impedire l'immissione sul mercato o, in altri termini, la libera circolazione dei sottosistemi conformi alle disposizioni della direttiva (cfr. articolo 6).

Articolo 10

Determinazione della conformità - Fabbricante

1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i sottosistemi di cui all'allegato I corredati della dichiarazione "CE" di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al paragrafo 3 del presente articolo.

Per analogia con i componenti di sicurezza (cfr. articolo 7, paragrafo 1), tale articolo sancisce che i sottosistemi conformi ai requisiti essenziali sono corredati della dichiarazione CE di conformità (cfr. allegato VI) e della documentazione tecnica

prevista al riguardo. Il fatto che i sottosistemi siano muniti della dichiarazione e della documentazione tecnica ne attesta la conformità alla direttiva: di conseguenza gli Stati membri non possono procedere nuovamente a un'analisi o a un controllo di tali sottosistemi.

2. Su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui all'articolo 16 di loro scelta istruisce la procedura di esame "CE" dei sottosistemi. La dichiarazione "CE" di conformità è redatta dal fabbricante o dal suo mandatario o da tale persona fisica o giuridica in base all'esame "CE" di cui all'allegato VII.

Il principio secondo il quale la conformità di un sottosistema va valutata prima della sua immissione sul mercato è identico a quello stabilito per i componenti di sicurezza, ma in questo caso la procedura è diversa in quanto il concetto di sottosistema è più complesso.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità presenta il sottosistema per valutazione a un organismo notificato di sua scelta. Tuttavia, in un certo numero di casi, i sottosistemi sono immessi sul mercato da entità diverse dal fabbricante, quali, ad esempio, un committente, una società di ingegneria, un ente aggiudicatore, ecc. Di conseguenza, al fine di evitare un vuoto giuridico nel caso dei sottosistemi, la direttiva prevede anche che, in mancanza del fabbricante o del suo mandatario (essa dà la preferenza al fabbricante quando questo esiste), sia la "persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema" (ad esempio un assemblatore) a chiedere la procedura di esame CE.

Inoltre la valutazione avverrà sulla base dell'esame CE di cui all'allegato VII e non sulla base dei moduli. Tale esame CE dei sottosistemi, affidato a organismi notificati (cfr. articolo 16), ha lo scopo di procedere alla verifica delle interfacce tra tutti i componenti, siano essi di sicurezza o meno, utilizzati nell'ambito di un sottosistema. La procedura di esame CE comprende anche la valutazione degli interventi di manutenzione previsti per il sottosistema in questione (istruzioni per l'uso e la manutenzione).

Il fabbricante è obbligato a redigere una dichiarazione CE di conformità, ai sensi dell'allegato VI, attestante che il sottosistema è conforme ai requisiti essenziali della direttiva. Sui sottosistemi non è tuttavia necessario apporre la marcatura CE. Poiché, di norma, l'assemblaggio finale del sottosistema è realizzato esclusivamente sull'impianto in quanto sistema completo, la dichiarazione CE di conformità per un sistema nuovo può essere redatta solo immediatamente prima della messa in servizio.

3. L'organismo notificato deve rilasciare l'attestato di esame "CE" ai sensi dell'allegato VII e elaborare la documentazione tecnica che l'accompagna. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema e, se necessario, tutti i documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza. Essa deve inoltre contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di esercizio nonché alle istruzioni di manutenzione.

Nella pratica corrente la documentazione tecnica relativa a ciascun sottosistema contiene:

- *gli attestati e le dichiarazioni di conformità dei diversi componenti di sicurezza che costituiscono il sottosistema; è opportuno precisare che gli attestati possono essere rilasciati da organismi notificati diversi e che non è obbligatorio affidare tutta la serie di esami a un solo organismo notificato (cfr. allegato V);*
- *il piano di insieme del sottosistema (piano tipo o specifico) indicante la configurazione o le configurazioni ammesse per i componenti di sicurezza all'interno del sottosistema;*
- *l'elenco degli aspetti che qualificano il settore di applicazione del sottosistema;*
- *le istruzioni per l'uso e la manutenzione o quantomeno l'elenco degli aspetti che devono essere precisati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione;*
- *l'elenco delle prove che il sottosistema deve subire in seno all'impianto.*

I componenti di sicurezza di un sottosistema presentato per la valutazione non sono sottoposti a verifiche complementari. Se i campi di impiego e le interfacce dei diversi componenti di sicurezza sono definiti in maniera appropriata, la possibilità di utilizzare i componenti di sicurezza del sottosistema in conformità con la direttiva risulta garantita, cosicché l'esame dell'organismo notificato sarà limitato a verificare l'ottemperanza a tali condizioni quadro e la corretta interazione dei diversi elementi del sottosistema.

CAPITOLO IV - IMPIANTI

Ricalcando la struttura dei due precedenti capitoli, i tre articoli che seguono precisano le norme applicabili agli impianti. In particolare vi si trovano taluni obblighi imposti dalla direttiva alle autorità nazionali nell'ambito che resta di competenza degli Stati membri.

Articolo 11

Procedure e controlli eseguiti dagli Stati membri

1. Ogni Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti installati sul suo territorio.

La direttiva non prende in esame le procedure di autorizzazione applicate negli Stati membri. Ciò del resto non è necessario nel contesto della libera circolazione dei beni nella misura in cui le procedure nazionali di autorizzazione non ostacolano tale libera circolazione (cfr. paragrafo 5 del presente articolo).

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate e stabiliscono le procedure affinché, nel caso di impianti costruiti nel loro territorio, i componenti di sicurezza e i sottosistemi di cui all'allegato I possano essere installati e messi in servizio soltanto se consentono che tali impianti, se installati e mantenuti in efficienza correttamente nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, non mettano a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni.

La mancanza di un controllo finale dell'impianto globale rischia di compromettere la sicurezza delle persone persino in caso di ottemperanza alla direttiva dei diversi elementi dell'impianto. Per configurare un impianto sicuro infatti non è sufficiente disporre di componenti di sicurezza e di sottosistemi certificati: anche l'interazione inappropriata tra i diversi sottosistemi o componenti di sicurezza potrebbe comportare dei rischi. Il paragrafo precisa che spetta agli Stati membri garantire la corretta interazione tra tutti gli elementi assemblati in un impianto.

Gli Stati membri non sono tenuti a verificare la conformità dei componenti di sicurezza né quella dei sottosistemi, bensì devono applicare una procedura intesa a verificare, oltre allo stato completo dell'impianto, la corretta interazione dei sottosistemi tra loro al fine di garantire la sicurezza del funzionamento dell'impianto in quanto sistema completo. Ad esempio dovrebbero poter garantire:

- *che i componenti di sicurezza o i sottosistemi incorporati in un impianto sono stati sottoposti alle procedure previste dalla direttiva;*
- *che la loro incorporazione è avvenuta nel rispetto dei corrispondenti campi di impiego in modo tale da non comportare rischi per le persone e per i beni;*
- *che la documentazione relativa al funzionamento e alla manutenzione di ciascuno di essi è stata consegnata al committente.*

3. Qualora uno Stato membro ritenga che il componente di sicurezza o il sottosistema di cui all'allegato I presentino caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, esso adotta tutte le misure appropriate e può corredare la costruzione e/o la messa in servizio dell'impianto, nel quale un siffatto componente di sicurezza o un siffatto sistema innovativo deve essere impiegato, di condizioni particolari. Lo Stato membro comunica immediatamente tali condizioni particolari alla Commissione motivandole debitamente.

La Commissione interpella senza indugio il comitato di cui all'articolo 17.

L'articolo è inteso a non limitare l'innovazione (cfr. ventiseiesimo considerando). Va notato che per essere innovativo un prodotto non deve essere soltanto nuovo, ma anche collocarsi al di fuori dell'ambito delle esperienze del settore: un prodotto conforme alle norme tecniche esistenti non costituisce a priori un'innovazione.

La valutazione del carattere innovativo di un componente di sicurezza o di un sottosistema può eventualmente tener conto delle esperienze compiute nei paesi al di fuori dell'Unione europea a condizione che i requisiti di sicurezza di tali paesi corrispondano ai requisiti essenziali della direttiva. Nel caso di simultanea immissione sul mercato di molteplici componenti o sottosistemi comportanti elementi innovativi, tali elementi devono essere utilizzati all'interno dell'Unione europea in condizioni identiche.

Inoltre i componenti di sicurezza e i sottosistemi che presentano caratteristiche innovative devono essere anch'essi sottoposti a una procedura di valutazione della conformità a norma degli allegati V o VII.

È opportuno precisare che è l'impianto in quanto sistema completo che può essere assoggettato a condizioni particolari da parte dello Stato membro nel quadro delle procedure di autorizzazione. Non sono infatti il sottosistema o il componente di sicurezza a essere considerati come "innovativi": essi sarebbero già stati valutati dall'organismo notificato e immessi sul mercato dal fabbricante che li hanno considerati, nonostante il loro carattere innovativo, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché gli impianti possano essere costruiti e messi in servizio soltanto se sono stati progettati e realizzati in modo da non pregiudicare l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

La disposizione è intesa a garantire che anche l'impianto ottemperi ai requisiti essenziali della direttiva, assicurando così un elevato livello di sicurezza. A differenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi, tuttavia, la direttiva non precisa quali strumenti debbano essere adottati dagli Stati membri per garantire tale elevato livello di sicurezza degli impianti.

Il controllo degli Stati membri può comprendere ad esempio i seguenti aspetti:

- *l'infrastruttura;*
- *le interfacce reciproche dei sottosistemi;*
- *le interfacce tra i sottosistemi e l'infrastruttura;*
- *l'impatto specifico del progetto sul sito di installazione dell'impianto;*
- *la considerazione degli aspetti ambientali;*
- *l'integralità degli attestati e delle dichiarazioni di conformità per tutti i componenti di sicurezza e i sottosistemi nonché l'analisi di sicurezza.*

I componenti di sicurezza e i sottosistemi sono esclusi da tali controlli in quanto, come precisato in precedenza, sono sottoposti dal fabbricante a una procedura di valutazione della conformità realizzata dagli organismi notificati (cfr. articoli 7 e 10).

5. In base alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I e corredati della dichiarazione "CE" di conformità di cui agli articoli 7 o 10.

La disposizione riprende, confermandolo, il principio della libera circolazione dei prodotti (cfr. articoli 6 e 9) e ricorda agli Stati membri che le procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti non potranno essere utilizzate per ostacolare la libera circolazione.

6. L'analisi di sicurezza, le dichiarazioni "CE" di conformità e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I debbono essere consegnati dal committente o dal suo mandatario all'autorità competente preposta al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto e conservati in copia presso l'impianto.

Tale documentazione tecnica allegata è limitata alla documentazione che accompagna le dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi. In nessun caso è prevista la restituzione agli Stati membri dell'insieme della documentazione che ha consentito agli organismi notificati di procedere ai loro esami.

La valutazione dei documenti dettagliati relativi ai diversi componenti di sicurezza e ai sottosistemi spetta agli organismi notificati e ciò è documentato dall'attestato finale. L'autorità competente preposta al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto non è tenuta a verificare i documenti dettagliati e non può quindi pretenderli.

A titolo indicativo, i documenti da presentare sono i seguenti:

- analisi / relazione di sicurezza

*- dichiarazione di conformità "CE" per i componenti di sicurezza
documenti tecnici da presentare:*

- attestato di conformità*
- individuazione (ad esempio, piano d'insieme)*
- campo di impiego*
- elenco dei componenti elementari*
- interfacce compatibili; istruzioni per la regolazione, il montaggio e la manutenzione*

*- dichiarazione di conformità "CE" per i sottosistemi
documenti tecnici da presentare:*

- attestato di conformità*
- individuazione (ad esempio, piano d'insieme)*
- campo di impiego*
- interfacce; istruzioni per la regolazione, il montaggio e la manutenzione*

7. Gli Stati membri devono provvedere affinché siano resi disponibili l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione tecnica e tutti i documenti relativi alle caratteristiche dell'impianto nonché, se del caso, tutti i documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I. La documentazione deve inoltre comprendere le condizioni e le limitazioni di esercizio, come pure tutte le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione.

Rispetto della direttiva in sede di costruzione e di messa in servizio degli impianti

Fatte salve altre disposizioni legislative, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, sul loro territorio, la costruzione e la messa in servizio degli impianti conformi alle disposizioni della presente direttiva.

La disposizione insiste sul fatto che le responsabilità in materia di sicurezza e il mantenimento della competenza degli Stati membri con riguardo all'impianto nella sua globalità non consentono loro di creare ostacoli suscettibili di impedire l'applicazione delle prescrizioni della direttiva.

Considerazione della relazione sulla sicurezza

Gli Stati membri vigilano a che un impianto possa essere mantenuto in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza.

La sorveglianza sulla sicurezza del funzionamento dell'impianto in quanto sistema completo deve essere regolamentata dagli Stati membri per tutta la durata dell'impianto (ossia la vita utile dell'impianto che, in taluni Stati membri, è fissata con una legge specifica). Se, per escludere gli eventuali rischi, la relazione sulla sicurezza prevede un programma di misure da rispettare e da applicare durante tutta l'esistenza dell'impianto, occorre stabilire delle procedure finalizzate a garantire il rispetto del programma.

CAPITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA

Nel quadro della vigilanza del mercato gli Stati membri sono tenuti a adottare misure restrittive nei confronti di quei prodotti oggetto della direttiva che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza delle persone o dei beni. L'articolo 14 fissa una procedura molto precisa frequentemente applicata anche da altre direttive del "nuovo approccio" e concepita in modo tale che la Commissione possa esaminare se siano giustificate le misure nazionali che limitano la libera circolazione dei componenti e dei sottosistemi. L'articolo 15, molto più succinto, ricorda agli Stati membri il loro obbligo di adottare misure restrittive appropriate con riguardo agli impianti pericolosi.

Articolo 14

Restrizioni alla libera circolazione - Procedura di salvaguardia

1. Se uno Stato membro constata che un componente di sicurezza corredato della marcatura "CE" di conformità immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o un sottosistema corredato della dichiarazione "CE" di conformità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e utilizzato conformemente alla sua destinazione mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitare le condizioni di impiego di tale componente o di tale sottosistema o vietarne l'utilizzazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, indicando i motivi della sua decisione, precisando se la non conformità deriva in particolare:

- a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, qualora ne sia invocata l'applicazione;
- c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate. Se a seguito di questa consultazione essa constata:

- che le misure sono giustificate, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri; se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna delle specifiche europee e lo Stato membro che l'ha adottata intende mantenerla, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, avvia la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 7;

- che le misure relative a un componente di sicurezza non sono giustificate, essa ne informa immediatamente il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, nonché lo Stato membro che ha adottato dette misure;

- che le misure relative a un sottosistema non sono giustificate, essa ne informa immediatamente il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ovvero, in mancanza, la persona fisica o giuridica che ha immesso il sottosistema sul mercato, nonché lo Stato membro che ha adottato dette misure.

3. Se un componente di sicurezza corredato della marcatura "CE" di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti della persona che ha apposto detta marcatura e ha redatto la dichiarazione "CE" di conformità, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Se un sottosistema corredato della dichiarazione "CE" di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti della persona che ha redatto la dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

5. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati sui risultati della procedura.

Restrizioni all'esercizio o arresto dell'impianto

Qualora uno Stato membro constati che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di esercizio o per vietarne l'esercizio.

Tale articolo rispecchia il fatto che la direttiva non riguarda esclusivamente prodotti in circolazione sul mercato, ma anche impianti installati in un determinato sito. Esso consente una reazione immediata dello Stato membro responsabile della sicurezza dell'impianto allorché questo rappresenti un pericolo per la salute e la sicurezza delle persone o dei beni. Ciò esula dall'ambito di applicazione della direttiva, ma un ricorso all'articolo 14 può talvolta risultare giustificato, ad esempio se sono interessati componenti di sicurezza o sottosistemi.

CAPITOLO VI - ORGANISMI NOTIFICATI

Il capitolo, che consta di un solo articolo, fissa le norme di notifica degli organismi abilitati a procedere alla valutazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi.

Gli Stati membri sono incaricati di designare gli organismi che essi notificano, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato VIII della direttiva. La conformità dell'organismo a tali criteri deve essere oggetto di una verifica a intervalli regolari da parte dello Stato membro che lo ha designato e che ne è responsabile nei confronti degli altri Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea.

Una volta notificato da uno Stato membro un organismo può immediatamente esercitare le sue attività nella globalità del mercato interno. Analogamente, i fabbricanti possono scegliere uno qualunque degli organismi notificati tra quelli designati per l'applicazione della procedura di valutazione della conformità (cfr. articoli 7 e 10).

Articolo 16

Procedura di notifica

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi preposti all'espletamento della procedura di valutazione della conformità di cui agli articoli 7 e 10, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza. La Commissione attribuisce loro numeri di identificazione e pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco di questi organismi con il rispettivo numero di identificazione, nonché i settori di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento.

La notifica riveste un ruolo fondamentale per il funzionamento del sistema. Le autorità degli Stati membri sono tenute ad accettare i certificati rilasciati dagli organismi che sono stati loro notificati.

Va osservato che l'elenco figurante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁶ è stato pubblicato unicamente a titolo di informazione e non presenta alcun valore giuridico. Inoltre l'attribuzione di un numero rappresenta un atto meramente amministrativo diretto a garantire una gestione coerente dell'elenco. Qualora un organismo sia notificato con riferimento a più direttive, gli viene attribuito lo stesso numero. La Commissione verifica che ad ogni organismo notificato sia attribuito un solo numero di identificazione a prescindere dal numero di direttive per le quali esso è stato notificato.

La notifica ufficiale segna il momento a partire dal quale gli organismi sono abilitati a emettere certificati. Questa si realizza quando tutte le informazioni richieste (segnatamente il nome dell'organismo, la gamma di prodotti considerati, la durata della notifica e le procedure di valutazione della conformità per le quali l'organismo è notificato) compreso il numero di identificazione attribuito preventivamente dalla Commissione sono trasmessi a quest'ultima e agli altri Stati membri.

Gli Stati membri non sono tenuti a notificare un organismo per tutti i moduli o le

⁶ Tale elenco è costantemente aggiornato e può essere consultato su Internet attraverso il server Europa ai seguenti indirizzi:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/home/index.cfm> (elenco aggiornato con maggiore frequenza)

http://europa.eu.int/comm/enterprise/rail_guided_transport/index.htm (elenco aggiornato ogni mese).

procedure descritti nella direttiva, né per tutti i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. L'organismo non può inoltre essere notificato limitatamente a una parte di un modulo, ma deve garantire la valutazione della conformità in virtù di un modulo completo. Ad esempio, per quanto riguarda il modulo H, un organismo non può essere notificato quando prenda in considerazione unicamente il punto 7 (esame del progetto).

2. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato VIII per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee armonizzate pertinenti sono considerati conformi a detti criteri.

I criteri di cui all'allegato VIII sono i criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli Stati per determinare se un organismo è competente sul piano tecnico, se può garantire le procedure di valutazione della conformità e dimostrare che agisce in maniera non discriminatoria, trasparente, neutra, indipendente e imparziale. L'applicazione dei medesimi criteri di valutazione da parte degli organismi è importante per instaurare un clima di fiducia tra gli Stati membri. L'accreditamento, conformemente ai criteri di valutazione di cui alla serie di norme EN 45000, non è obbligatorio, ma contribuisce a ridurre le differenze tra i criteri di notifica da uno Stato all'altro e a instaurare un clima di fiducia. L'importanza di tale accreditamento è riconosciuta nella seconda parte del paragrafo, in quanto si presume che gli organismi che hanno ottenuto l'accreditamento ai sensi delle norme EN 45000 soddisfino ai criteri dell'allegato VIII.

3. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo deve revocare la notifica qualora constati che l'organismo stesso non risponde più ai criteri di cui all'allegato VIII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

La Commissione e gli Stati membri sono tenuti a intervenire quando la competenza di un organismo notificato è messa in dubbio. A prescindere dall'obbligo dello Stato membro di revocare la notifica allorché un organismo non ottemperi più ai requisiti o ai suoi obblighi, la Commissione può avviare, nei confronti dello Stato membro che non revoca la notifica in siffatte circostanze, la procedura d'infrazione di cui all'articolo 226 del trattato CE. Gli altri Stati membri possono anch'essi fare ricorso alla procedura contemplata all'articolo 227 del trattato CE nel caso in cui contestino il fatto che un organismo notificato da un altro Stato membro ottemperi in maniera adeguata ai requisiti o ai suoi obblighi.

La revoca della notifica non produce alcun effetto sugli attestati rilasciati dall'organismo notificato fintanto che non venga stabilito che gli attestati devono essere ritirati.

4. Se del caso, il coordinamento degli organismi notificati è attuato a norma dell'articolo 17.

Il coordinamento delle organismi notificati, particolarmente necessario quando si tratti di impianti complessi comprendenti numerosi componenti di sicurezza e molteplici sottosistemi, è condotto sotto l'egida della Commissione in seno a un gruppo composto dai rappresentanti degli organismi notificati. Il gruppo ha un suo presidente, eletto tra i membri, ed è dotato di un segretariato tecnico il quale prepara e conduce le riunioni, propone soluzioni ai problemi e formula raccomandazioni in merito alla valutazione della conformità. Gli organismi notificati sono obbligati a partecipare alle attività di coordinamento e possono vedersi revocare la notifica in caso di rifiuto a collaborare. La cooperazione e le discussioni tecniche non vanno al di là dei problemi concernenti la

valutazione della conformità e non toccano questioni giuridiche o di interpretazione della direttiva. Gli organismi notificati devono generalmente scambiarsi informazioni sui certificati rifiutati o revocati, allo scopo di garantire una applicazione uniforme della legislazione comunitaria e di impedire che componenti difettosi siano presentati più volte per essere provati o certificati, eventualmente con risultati diversi presso gli organismi notificati di un altro Stato membro. Ovviamente tali informazioni devono concernere esclusivamente il tipo di prodotto e i motivi del rifiuto o della revoca, senza divulgare informazioni riservate o specifiche tecniche coperte dal segreto in forza del contratto stipulato tra il candidato alla certificazione e l'organismo notificato.

CAPITOLO VII - COMITATO

Nel quadro delle sue competenze di esecuzione della legislazione comunitaria, la Commissione consulta frequentemente comitati e gruppi di esperti allo scopo di intrattenere contatti con le amministrazioni nazionali e le parti interessate nell'intento di pervenire a una migliore applicazione della legislazione comunitaria.

Articolo 17

Comitato per l'armonizzazione delle normative nazionali relative agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPITOLO VIII - MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ

La marcatura CE costituisce l'aspetto esterno più evidente dell'applicazione delle direttive europee. La sua apposizione incombe al fabbricante e attesta la conformità a tutte le disposizioni delle direttive che si applicano al prodotto oggetto della marcatura (cfr. articolo 7).

La marcatura CE è obbligatoria per i componenti di sicurezza oggetto della direttiva e destinati al mercato comunitario e deve essere apposta prima che i componenti siano immessi in commercio.

Articolo 18

Marcatura "CE" dei componenti di sicurezza

1. La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'allegato IX.

La marcatura CE di conformità è costituita esclusivamente dalle lettere "CE" seguite dalle ultime due cifre dell'anno nel quale essa è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

L'obbligo di apporre la marcatura CE è esteso a tutti i componenti di sicurezza destinati al mercato comunitario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e che devono essere pertanto conformi ai suoi requisiti essenziali.

La marcatura CE rappresenta l'unica iscrizione che attesta l'adempimento, da parte del fabbricante del componente di sicurezza, di tutti gli obblighi che gli incombono in forza di tutte le direttive applicabili. Talvolta, a recare la marcatura CE sono tuttavia prodotti diversi dai componenti di sicurezza ai sensi della direttiva 2000/9/CE, perché assoggettati, ad esempio, alle disposizioni delle direttive "macchine" o "impianti a pressione".

2. La marcatura "CE" di conformità deve essere apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente.

Di norma, la marcatura CE deve essere apposta sul componente. Spetta al fabbricante scegliere dove apporre tale marcatura, con l'unico obbligo di assicurarne la visibilità e la leggibilità. Nel caso degli insiemi non è necessario marcare ciascuno dei componenti. Il requisito della visibilità implica che la marcatura CE deve essere facilmente accessibile a tutte le parti. Non può essere né omessa, né trasferita dal prodotto all'imballaggio o ai documenti di accompagnamento per motivi puramente estetici.

3. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura "CE" di conformità. Ogni altra marcatura può essere apposta, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura "CE" di conformità.

La marcatura CE non costituisce un marchio d'origine, in quanto il componente può essere stato fabbricato in un paese extracomunitario. Non va confusa con i marchi commerciali, di riconoscimento, di qualità o di altro genere che adempiono a una funzione diversa e non devono compromettere la leggibilità della marcatura CE. Gli

Stati membri devono evitare di introdurre nelle loro normative nazionali qualsiasi riferimento a un'altra marcatura attestante una conformità agli obiettivi della marcatura CE.

4. Fatto salvo l'articolo 14:

- a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura "CE" di conformità comporta, per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni sulla marcatura "CE" di conformità e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
- b) nel caso in cui la mancanza di conformità persista, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Le autorità preposte alla vigilanza del mercato devono verificare che l'apposizione e l'utilizzo della marcatura CE siano conformi alle direttive comunitarie. Gli Stati membri sono tenuti a introdurre nelle rispettive normative nazionali le disposizioni appropriate a impedire qualsiasi abuso o uso improprio della marcatura CE.

In caso di necessità l'autorità di vigilanza deve adottare le misure correttive più appropriate per proteggere la marcatura CE, ciò che include anche la possibilità di limitare la libera circolazione del componente a motivo di una apposizione scorretta della marcatura CE ai sensi delle procedure descritte all'articolo 14 della direttiva.

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

I cinque articoli che seguono contengono misure di applicazione di portata generale e conformi agli usi vigenti.

Articolo 19

Motivazione delle decisioni e informazioni in merito ai ricorsi

Qualsiasi decisione adottata in applicazione della presente direttiva, che limiti l'impiego di componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o, la loro immissione sul mercato, deve essere motivata. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

Si tratta di una disposizione giuridica frequentemente utilizzata che disciplina i rapporti tra lo Stato membro che ha adottato la misura in applicazione della direttiva e la persona o le persone o le imprese che possono avere interesse a contestare la decisione presa.

Articolo 20

Disposizioni di transizione per le operazioni in corso

Gli impianti che sono già stati oggetto di un'autorizzazione, senza che ne sia stata iniziata la costruzione prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva, a meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano diversamente, pur garantendo un grado elevato di sicurezza.

La direttiva è entrata in vigore il 3 maggio 2000, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE (cfr. articolo 22). Come la maggior parte delle direttive che si inquadrano nel "nuovo approccio", la direttiva ha tuttavia previsto un periodo di transizione fino al 3 maggio 2004, durante il quale gli Stati membri potevano continuare ad applicare le normative in vigore (cfr. articolo 21).

L'articolo 20 si riferisce alla situazione degli impianti alla data limite di applicazione della direttiva, ossia il 3 maggio 2004. Tale disposizione implica che ogni impianto per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione ma la cui costruzione non è ancora iniziata prima del 3 maggio 2004 dovrebbe essere oggetto di revisione da parte dello Stato membro in questione. Se l'impianto in questione si conforma ai requisiti della direttiva, questa è pienamente applicabile. se al contrario non vi si conforma, lo Stato membro può mantenere l'autorizzazione ma deve garantire un livello di protezione altrettanto elevato. Questo deve risultare da una presa di posizione delle autorità dello Stato membro in questione.

Uno Stato membro contravviene ai suoi obblighi nel caso in cui non intervenga e lasci che abbia inizio la costruzione, oppure nel caso in cui risulti che il grado di protezione garantito non è altrettanto elevato.

Gli impianti che si trovano in tale situazione sono tutti individuati in quanto sono stati oggetto di un'autorizzazione alla costruzione. Lo Stato membro dovrebbe essere in grado di dimostrare, a richiesta, che ha adottato al riguardo una decisione debitamente giustificata. In caso contrario si ritiene applicabile la direttiva.

Recepimento, periodo di transizione e relazione sull'applicazione della direttiva

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 maggio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri ammettono, per un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- la costruzione e la messa in servizio degli impianti,
- l'immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza,

conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Il periodo di transizione ha consentito ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza di adeguarsi progressivamente al nuovo regime. Ha consentito altresì l'elaborazione di norme armonizzate, che rivestono una grandissima importanza in tale settore, sebbene l'applicazione della direttiva non sia condizionata dalla loro esistenza.

Al termine del periodo di transizione, il 3 maggio 2004, ciascuno Stato membro ha dovuto abbandonare il regime nazionale e abrogare quindi qualsiasi normativa nazionale in contrasto con la direttiva. Di conseguenza dal 3 maggio 2004 gli Stati membri sono obbligati ad accettare i componenti e i sottosistemi dichiarati conformi alla direttiva e - nel caso dei componenti - recanti la marcatura "CE".

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 1, paragrafo 6, e dell'articolo 17, entro il 3 maggio 2004 e, se del caso, presenta delle proposte.

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

ALLEGATO I - SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO

Considerazioni generali sul concetto di sottosistema

Il concetto di sottosistema obbliga gli organismi notificati a esaminare gran parte delle "interfacce" (tra i componenti in un sottosistema e tra i sottosistemi), lasciando alle autorità degli Stati membri la sola valutazione d'insieme in merito alla configurazione globale dell'impianto. L'articolazione dei sottosistemi prevista dal presente allegato deve consentire di ricostituire facilmente l'impianto sulla base di tale ripartizione.

Varie interpretazioni possono essere associate al concetto di sottosistema. Quest'ultimo è effettivamente suscettibile di designare sia un gruppo principale sia una delle sue suddivisioni. La dichiarazione e la valutazione di conformità possono pertanto essere adeguate al livello di raggruppamento scelto. Sono possibili diverse opzioni:

- *una valutazione d'insieme su un sottosistema completo che rende inutili valutazioni separate per ciascuna delle parti;*
- *valutazioni e dichiarazioni distinte per ciascuna delle parti di cui è stato preso in considerazione l'impiego congiunto; una valutazione d'insieme che non presenta alcun valore aggiunto non è necessaria;*
- *con un sottosistema che risulta nel suo complesso da una combinazione inedita, le interazioni giustificano una valutazione complementare a quella delle sue parti.*

È il caso in particolare dei veicoli, considerati o come un sottosistema unico (ad esempio per la produzione in serie presso un costruttore non specializzato), o come un assemblaggio di diversi sottosistemi (ad esempio allorché un abitacolo specifico realizzato da un carrozziere deve essere associato a una sospensione abitualmente utilizzata per altri abitacoli).

In definitiva, e in ogni caso, spetta al fabbricante determinare il grado di dettaglio della suddivisione (senza andare al di là dell'elenco presentato nel presente allegato) che varierà in particolare in funzione del tipo di impianto. Tale scomposizione figura nella relazione sulla sicurezza.

Ai fini della presente direttiva, un impianto si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati in prosieguo, ...

L'infrastruttura è nettamente distinta dai sottosistemi. Ciò è dovuto alla sua natura: l'infrastruttura non costituisce di per sé un prodotto del quale dovrebbe essere garantita la libera circolazione.

Pertanto la distinzione tra l'infrastruttura e i dispositivi meccanici, di tensione, ecc. assume una certa importanza. Per operare tale distinzione può essere stabilito un criterio funzionale: quando la funzione portanza e stabilità è preponderante, si tratta di un'infrastruttura. Un dispositivo meccanico per contro è suscettibile di essere facilmente sostituito e di essere sottoposto a numerose messe a punto.

Perciò le fondazioni dei piloni rientrano ovviamente nell'infrastruttura. Qualsiasi altra struttura fissa può essere anch'essa considerata come infrastruttura se non è esaminata

da un organismo notificato nel quadro di una valutazione di conformità di un componente di sicurezza o di un sottosistema.

È possibile, ad esempio, che il fabbricante faccia valutare il fusto dei piloni e le mensole come componenti di sicurezza appartenenti ai dispositivi meccanici delle opere di linea (ciò che sembrerebbe particolarmente giustificato nel caso di componenti di serie) oppure li integri nell'infrastruttura (segnatamente nel quadro di realizzazioni specifiche per un impianto).

Per contro le assi principali dei bilancieri, con i loro dispositivi di fissaggio e di regolazione e ovviamente i bilancieri, le rotelle, le pulegge, ecc., non fanno parte dell'infrastruttura. Analogamente i ceppi, le guide, ecc. sono dispositivi meccanici. Le scale di accesso e le passerelle, in particolare quelle di testata (poste lungo le mensole), sono generalmente associate ai componenti cui sono annesse e possono quindi far parte dell'infrastruttura o degli elementi meccanici delle opere di linea.

In ogni caso l'infrastruttura comprende i documenti di progettazione relativi ai dati del sistema, al calcolo della linea e delle funi.

... dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica:

Tale richiamo ai requisiti di idoneità al servizio e a quelli relativi alla manutenzione tecnica è inteso ad attirare l'attenzione sul fatto che i dispositivi accessori destinati a consentire, facilitare o rendere sicuri l'esercizio e la manutenzione fanno parte del sottosistema o dell'infrastruttura cui sono associati.

1. Funi e attacchi di funi

I cavi elettrici sono ovviamente esclusi. I tiranti sono presi in considerazione, tranne quelli utilizzati per precomprimere il cemento o garantire l'ancoraggio delle fondazioni.

La fune di per sé è un componente sicurezza, così come gli attacchi, ma una fune con i suoi attacchi costituisce un sottosistema, segnatamente nel caso di una fune ad anello impalmato.

2. Argani e freni

Appartengono a questo sottosistema i dispositivi elettromeccanici connessi a queste due funzioni. Per contro, quelli riguardanti il comando e il controllo rientrano nel sottosistema "dispositivi elettrotecnici" descritto più oltre.

3. Dispositivi meccanici

Si tratta principalmente dei dispositivi meccanici che interfacciano l'infrastruttura. Il termine "meccanici" deve essere inteso in senso lato e può corrispondere a parti immobili in fase di funzionamento dell'impianto (ad esempio, guide, ecc.).

3.1. Dispositivi di tensione delle funi

I dispositivi di tensione possono essere progettati in maniera molto diversa e il loro funzionamento non è molto interdipendente. Si può dunque considerare che essi costituiscano altrettanti sottosistemi.

I blocchi di calcestruzzo che fungono da contrappeso fanno parte dei dispositivi di tensione e non dell'infrastruttura.

3.2. Meccanismi delle stazioni

Corrispondono, da un lato, al posizionamento e alla circolazione delle funi (ad eccezione degli elementi motori che costituiscono parte dei dispositivi di traino) e, dall'altro, alla parte del dispositivo meccanico che si trova nelle stazioni. Nel caso degli impianti con veicoli ad ammortamento automatico ne fanno parte tutti i dispositivi che consentono e controllano l'accoppiamento e il disaccoppiamento degli attacchi, nonché la decelerazione e l'accelerazione dei veicoli. Sono altresì inclusi i dispositivi supplementari necessari alla manutenzione, nella misura in cui comprendono dei componenti di sicurezza.

3.3. Meccanica di linea

Si tratta dei dispositivi per il posizionamento, la circolazione e la trattenuta delle funi sulle opere di linea. I dispositivi necessari alla manutenzione sono inclusi in questo sottosistema oppure fanno parte dell'infrastruttura.

4. Veicoli

4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino

Per le cabine si tratta della parte "abitacolo", compresa la struttura. Per i sedili delle seggiovie vanno inclusi non soltanto il sedile, lo schienale e la struttura di protezione, ma anche l'archetto che collega il sedile alla sospensione. I dispositivi di traino riguardano le sciovie e comprendono la totalità dei dispositivi che collegano la fune al passeggero, fatta eccezione per il morsetto nel caso delle sciovie ad avvolgitori e ad attacchi fissi e della boccola degli skilift ad asta.

4.2. Sospensione

Per le sciovie la parte che funge da sospensione può essere compresa nei dispositivi di traino.

4.3. Carrelli

Esistono soltanto per i veicoli destinati a impianti bifuni o per le funicolari. Per gli impianti monofuni a due attacchi per veicolo il bilanciante può essere considerato come un carrello oppure essere integrato negli attacchi o nella sospensione.

4.4. Collegamenti con le funi

Tale sottosistema comprende gli attacchi e i cappelli di gendarme (per le funi ad anello) o gli attacchi di estremità (per le funi non chiuse ad anello).

5. Dispositivi elettrotecnici

Le seguenti suddivisioni corrispondono a parti relativamente indipendenti tra loro, ciò che non impedisce tuttavia di poterle considerare come un unico sottosistema.

5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza

5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione

5.3. Dispositivi parafulmini

6. Dispositivi di soccorso

Il sottosistema può essere esclusivamente composto da dispositivi fissi o mobili, oppure da una combinazione di essi. Devono essere presi in considerazione in questo caso soltanto i dispositivi che fanno parte dell'impianto, fatta eccezione per gli accessori omologati come dispositivi di protezione individuale.

Dato che numerosi dispositivi tra quelli che vengono utilizzati sono dispositivi di protezione individuale e considerata l'inopportunità di richiedere procedure senza valore aggiunto, può verificarsi una delle seguenti situazioni:

- si tratta di un dispositivo di protezione individuale che reca la marcatura "CE" ed è utilizzato nel proprio settore di applicazione in quanto tale e non è necessario effettuare una nuova valutazione;*
- si tratta di un dispositivo specifico per il trasporto a fune e la sua valutazione viene effettuata nel contesto della presente direttiva;*
- si tratta di un dispositivo di protezione individuale che viene però utilizzato al di fuori del suo settore di applicazione ed è necessario un supplemento di valutazione nel contesto della presente direttiva.*

6.1. Dispositivi di soccorso fissi

I dispositivi fissi, o stabilmente installati, possono costituire di per sé degli impianti ridotti (teleferica di soccorso) installati in stazione o su piloni. I veicoli speciali di tali impianti fanno parte del sottosistema specificato qui di seguito.

6.2. Dispositivi di soccorso mobili

Si tratta ad esempio dei veicoli speciali utilizzati per i soccorsi.

N.B. - Sono forniti qui di seguito alcuni esempi di ripartizione di un impianto in sottosistemi, esclusa l'infrastruttura:

- *Esempio 1: funi e attacchi; argani e freni; dispositivi meccanici; cabine, sedili e dispositivi di traino; sospensioni; collegamenti con le funi; dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza; dispositivi di comunicazione e di informazione; dispositivi parafulmini; dispositivi di evacuazione.*
- *Esempio 2: funi e attacchi; argani e freni; dispositivi meccanici; cabine, veicoli; dispositivi elettrotecnici; dispositivi di evacuazione.*
- *Esempio 3: funi e attacchi; stazione motrice tensione (raggruppamento di argani, freni, dispositivi di tensione delle funi, dispositivi meccanici di stazione e dispositivi elettrotecnici); dispositivi meccanici delle opere di linea, compresa la stazione di rinvio; veicoli; dispositivi di evacuazione.*

ALLEGATO II – REQUISITI ESSENZIALI

1. Oggetto

Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti definiti all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica.

2. Requisiti generali

2.1. Sicurezza delle persone

La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti.

Per “personale” si intende qui il personale operativo. La sicurezza del personale operativo costituisce infatti una priorità con riguardo ai requisiti di idoneità al servizio nonché di quelli relativi alla manutenzione tecnica. Per contro la sicurezza degli operai che lavorano in cantiere o in officina non è qui presa in considerazione.

2.2. Principi di sicurezza

Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità all'esercizio, nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:

- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

2.3. Considerazione dei vincoli esterni

Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell'impianto, delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

L'analisi di sicurezza richiesta per tutti gli impianti (cfr. articolo 4) deve prendere in considerazione tutti gli elementi esterni. Essa è condotta su richiesta del committente o del suo mandatario.

Per poter tener conto nella fase di progettazione dei vincoli esterni specifici di un determinato impianto, in particolare per quanto riguarda l'ambiente naturale e le aree adiacenti all'impianto, il fabbricante necessita di informazioni precise in merito a tali vincoli locali. Il loro elenco sarà elaborato dal committente o dal suo mandatario.

Possono essere presi in considerazione i seguenti aspetti:

- *vento;*
- *visibilità ridotta (notte, nebbia, smog, ecc.);*
- *fulmini;*
- *carico di neve;*
- *pressione della neve;*
- *formazione di ghiaccio;*

- caduta di ghiaccio;
- valanghe;
- smottamenti;
- terremoti;
- torrenti, inondazioni;
- acque sotterranee;
- frane e altri processi geologici;
- cadute di alberi, cadute provocate dal vento;
- temperature sul sito;
- incendi, esplosioni;
- danni provocati da un veicolo (autovettura, camion, veicoli da pista, ecc.);
- ostacoli dovuti al traffico aereo;
- linee elettriche e di comunicazione;
- compensazione del potenziale rispetto agli apparecchi esterni all'impianto (neve artificiale, ecc.);
- problemi chimici/fisici;
- incroci (strade, sentieri, linee aeree, altre strutture, piste, acque di superficie, ecc.);
- edifici adiacenti all'impianto.

2.4. Dimensionamento

L'impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell'arte, in particolare per la scelta dei materiali.

Le condizioni di esercizio che il committente deve fissare per ciascun impianto (ambito di impiego) costituiscono la base per determinare le sollecitazioni da prendere in considerazione.

Si tiene conto dello stato dell'arte allorché sono rispettate le specifiche europee esistenti alla data di costruzione dell'impianto o è fornita la prova di un livello di sicurezza equivalente.

2.5. Montaggio

2.5.1. L'impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni di sicurezza.

Va verificato che i dispositivi quali i supporti, i punti di imbracatura o di aggancio, le guide, i dispositivi per la protezione collettiva e individuale del personale addetto al montaggio, gli strumenti di regolazione, ecc. siano adeguati alle operazioni e alle modalità di installazione previste.

La sicurezza del lavoro in cantiere e in officina è disciplinata da altre normative.

2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione o mediante appropriate marcature sui componenti stessi.

L'intento è quello di impedire gli errori di assemblaggio a livello della progettazione (ad esempio, attraverso l'introduzione di rilevatori di errore) o attraverso opportune avvertenze (marcature, istruzioni di montaggio, ecc.).

2.6. Integrità dell'impianto

2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto, secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di cui all'allegato III, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.

Occorre verificare che ogni possibile guasto del componente di sicurezza sia oggetto di interventi volti a garantire, da un lato, che il componente di sicurezza continui a svolgere le sue funzioni e, dall'altro, che esso non comprometta la sicurezza del resto dell'impianto o direttamente delle persone. La verifica di tale aspetto compete agli organismi notificati.

2.6.2. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che, nel suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un'adeguata misura.

Costituiscono misure adeguate in particolare gli interventi di ispezione, di controllo, di manutenzione e di esercizio indicati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.

2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante tutto l'intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del componente di cui si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.

2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva nonché le condizioni concernenti l'azione combinata con gli altri componenti dell'impianto.

I componenti di sicurezza e i sottosistemi utilizzati come pezzi di ricambio non devono necessariamente essere identici o simili ai componenti o ai sottosistemi che essi sostituiscono, ma in tal caso è necessario verificare la loro sicurezza e quella della loro installazione: per la loro conformità ai requisiti essenziali si segue la procedura stabilita dalla direttiva (cfr. articolo 7). Tale norma riguarda ovviamente i componenti di sicurezza cui si applica la direttiva (cfr. articolo 1, paragrafo 4).

Nella pratica si verificherà che il pezzo di ricambio sia almeno equivalente al pezzo originario e si prenderanno in considerazione le eventuali deficienze che esso presenta. Se un componente di sicurezza è composto da un insieme di pezzi, i requisiti determinati nella procedura di valutazione della conformità per un determinato pezzo si applicano anche al pezzo staccato installato in sostituzione. Ciò va confermato con una dichiarazione del fabbricante con riferimento all'attestato di conformità del componente di sicurezza.

2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di un incendio nell'impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone trasportate e del personale.

Per gli impianti aerei in esercizio, va tenuto conto in primo luogo delle persone sulla linea e della sensibilità delle funi tese agli effetti del calore. Questo indurrà spesso a mantenere in movimento la fune traente per portare senza indugio i passeggeri in

stazione. Va tenuta tuttavia presente l'eventualità di una rottura e della caduta delle funi, anche nella stazione opposta a quella in cui si verifica l'incendio.

2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

2.7. Dispositivi di sicurezza

2.7.1. Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto capace di provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.

2.7.2. L'impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.

2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la rimessa in funzione dell'impianto dev'essere possibile solo dopo che siano state adottate le misure del caso.

Tali misure sono normalmente specificate per iscritto nelle istruzioni per l'uso. Ovviamente l'impianto deve continuare a restare bloccato fintanto che persiste la causa che ne ha motivato l'arresto e la rimessa in funzione deve essere il risultato di una manovra volontaria.

2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

Tale requisito si applica ai componenti che devono abitualmente essere oggetto di manutenzione e di riparazione in un impianto. I criteri da rispettare nonché le disposizioni di sicurezza da applicare in tale settore sono generalmente previsti nelle istruzioni per l'uso.

Gli strumenti disponibili in loco o all'esterno devono essere proporzionati alla frequenza degli interventi.

2.9. Disturbo da emissioni

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni rispetti i limiti prescritti.

I valori limite delle emissioni sono fissati da normative specifiche. In taluni casi particolari (funzionamento dell'impianto grazie al sistema di trazione di emergenza) possono essere prese misure adeguate alla situazione. Occorre allora tener conto in particolare dei requisiti relativi alla protezione dei lavoratori.

3. Requisiti concernenti le infrastrutture

Come precisato nell'allegato I, l'infrastruttura non è un sottosistema. Pur facendo parte dell'impianto (cfr. articolo 1, paragrafo 5), l'infrastruttura è sottratta all'intervento degli organismi notificati. Il suo ruolo in materia di sicurezza resta tuttavia fondamentale.

3.1. Tracciato, velocità, distanziamento dei veicoli

3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone.

Cfr. il precedente paragrafo 2.3.

3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi, ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.

3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell'impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti, essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all'altezza del sorvolo.

3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e del funzionamento dell'impianto.

3.2. Stazioni e opere di linea

3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.

3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto devono essere configurate in modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.

4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici

4.1. Funi e relativi appoggi

4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato dell'arte, per

- evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;
- assicurare i valori limite di sollecitazione;
- assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;
- permetterne la sorveglianza.

Il principio di sicurezza fondamentale si basa, per il complesso degli impianti, sul mantenimento dell'integrità delle funi (si veda anche il precedente paragrafo 2.6).

4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo di scarrucolamento delle funi, si devono adottare disposizioni per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto senza rischi per le persone.

Di norma tale requisito non si applica specificamente alle funi bensì ai sottosistemi che entrano in contatto diretto con le funi, quali i dispositivi meccanici delle opere di linea (rulliere) o gli attacchi alle funi (attacchi, morsetti).

4.2. Dispositivi meccanici

N.B. - I requisiti che seguono riguardano il sottosistema 2 dell'allegato I (non il sottosistema 3).

4.2.1. Argani

Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.

Per soddisfare tale requisito occorre che il committente o il suo mandatario abbiano comunicato i diversi regimi e le modalità di esercizio previsti.

4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza

L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dalle vetture o dai dispositivi di traino.

Il sistema di trazione di emergenza deve consentire di riportare in stazione i veicoli e i loro passeggeri in modo da limitare il numero di casi in cui è necessario procedere a un intervento lungo e delicato qual è una evacuazione dei passeggeri sulla linea. Non va confuso con gli argani destinati a far funzionare l'impianto.

4.2.3. Frenatura

4.2.3.1. In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell'impianto.

In merito al dimensionamento del sistema di frenatura, occorre tener conto delle "più sfavorevoli condizioni" "di aderenza sulla puleggia motrice" (attrito tra la fune e gli elementi della puleggia) e delle "più sfavorevoli condizioni di carico". Va osservato che si tratta delle condizioni "ammesse durante l'esercizio", ossia di condizioni specifiche che devono essere definite. Le condizioni di esercizio sono precisate dal committente.

4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto.

È opportuno assicurarsi non soltanto del corretto comportamento dinamico dell'impianto (dondolii, oscillazioni, variazioni di direzione e di tensione, ecc.), ma anche della compatibilità con gli elementi dell'impianto dei parametri risultanti da una frenatura. Si terrà conto della posizione dei passeggeri in modo che ne sia garantita la stabilità.

4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia

risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano alle sciovie.

Il requisito prevede l'esistenza di due freni, di cui almeno uno deve intervenire il più direttamente possibile sulla fune. Il requisito si considera soddisfatto attraverso il posizionamento dell'ultimo sistema di frenatura sulla puleggia motrice.

4.2.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

Per blocco si intende il mantenimento dell'arresto.

4.3. Organi di comando

I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio, agli influssi esterni come l'umidità, le temperature estreme e le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

Le manovre del personale che determinano uno stato di funzionamento ammissibile ma che in talune circostanze particolari rischiano di comportare dei pericoli non possono essere evitate dagli organi di comando. Il manuale di esercizio deve prendere in considerazione questi possibili casi.

4.4. Organi di comunicazione

Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli utenti.

Le distanze tra le stazioni di uno stesso impianto possono essere considerevoli. Una comunicazione efficace si rivela quindi indispensabile per il coordinamento degli interventi tra il personale.

Gli strumenti, acustici o visivi, idonei a informare gli utenti in caso di necessità sono, ad esempio, i dispositivi di informazioni unidirezionali installati nelle cabine, gli altoparlanti installati sui piloni e gli altoparlanti portatili. Non è richiesto che l'informazione sia bidirezionale.

5. Veicoli e dispositivi di traino

5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri pericoli.

Alcuni sistemi necessitano della collaborazione attiva degli utenti per garantire il trasporto in condizioni di sicurezza (operazioni di imbarco e sbarco nel caso degli impianti in continuo, chiusura del dispositivo di sicurezza sulle seggiovie, uso degli skilift, ecc.). In tal caso, per conseguire l'obiettivo della protezione delle persone, occorre informare gli utenti circa il corretto comportamento da tenere. Tale informazione può essere fornita con l'ausilio di pittogrammi, di cartelli o di segnali, oppure tramite istruzioni impartite dal personale operativo.

Il requisito in merito al rischio di caduta tiene conto di un comportamento normale degli utenti.

5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli

- non danneggino la fune

- non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante del veicolo, del dispositivo di traino e dell'impianto.

Tale requisito si riferisce al fatto che normalmente la gestione del movimento dei veicoli è realizzata attraverso la gestione del movimento della fune e che, di conseguenza, occorre impedire lo slittamento tra la fune e gli attacchi dei veicoli.

Tale articolo indica tuttavia che il non slittamento ha dei limiti; in talune circostanze eccezionali lo slittamento può costituire un fattore di sicurezza.

5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate dagli utenti.

Il blocco delle porte è destinato a impedirne l'apertura da parte dei passeggeri sulla linea mediante un intervento diretto su queste o sul loro sistema normale di chiusura.

Le "spinte esercitate dagli utenti" sono definite come i valori di carico applicabili nel caso di un veicolo a pieno carico (occupato da un numero massimo di persone). Non sono da prendere in considerazione le spinte esercitate per vandalismo o nell'intento di compiere atti violenti finalizzati a danneggiare il veicolo.

5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.

Una decisione al riguardo va presa nelle fasi iniziali della progettazione.

5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e avvertenze.

5.6. Nel caso di veicoli ad ammortamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.

Ciò può consistere, in primo luogo, nell'adozione di disposizioni volte promuovere la corretta esecuzione del processo di accoppiamento o di disaccoppiamento e, in secondo luogo, nell'immobilizzazione in condizioni di sicurezza di un veicolo non correttamente accoppiato o disaccoppiato, senza attendere necessariamente la fine del processo di accoppiamento o di disaccoppiamento per constatare tale situazione.

5.7. I veicoli di funicolari e - qualora la tipologia dell'impianto lo consenta - di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorché la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.

Al contrario si può concludere che è possibile rinunciare ai freni dei carrelli se un'analisi di sicurezza della fune traente, tenuto conto di tutte le disposizioni proprie all'impianto, abbia portato ad escludere ragionevolmente la rottura di tale fune.

È necessario ricorrere a freni dei carrelli nel caso in cui esistano dei rischi specifici per la fune traente dell'impianto che non sono presi in considerazione da altre misure.

5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento che ne consenta l'arresto senza rischi per le persone.

La disposizione è valida per i veicoli su una via (rotaia o fune portante).

6. Dispositivi per gli utenti

L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con pericoli di caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio dei veicoli. L'impianto deve poter essere usato da parte di bambini e di persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.

Non è obbligatorio far fronte a tutti i rischi con disposizioni tecniche. È ammissibile prevedere delle disposizioni di esercizio per taluni rischi e la progettazione dell'impianto ne tiene conto. Tali disposizioni devono essere riprese nelle istruzioni per l'uso.

La sicurezza del trasporto di bambini e di persone a mobilità ridotta può, su taluni impianti, richiedere prescrizioni particolari (ad esempio, l'accompagnamento dei bambini da parte di adulti).

7. Idoneità all'esercizio

7.1. Sicurezza

7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l'impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatte nella/e lingua/e ufficiali della Comunità che possono essere determinate, in conformità del trattato, dallo Stato membro nel cui territorio è costruito l'impianto.

7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell'impianto devono essere forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere in grado di svolgere questo compito.

In sede di progettazione dell'impianto devono essere precisati i comandi, i pulsanti di arresto e gli strumenti di sorveglianza necessari al personale operativo.

I fabbricanti considerano a giusto titolo che le loro attrezzature sono destinate a un personale esperto e spetta al committente assicurarsene.

Gli Stati membri possono fissare dei requisiti con riguardo alle qualifiche del personale preposto al funzionamento e all'esercizio degli impianti.

7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto

Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto dell'impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente circostante.

Il tipo di impianto, così come le disposizioni adottate per riportare i veicoli in stazione o evacuare i passeggeri, devono tener conto, in generale, dell'ambiente circostante e, più in particolare, delle condizioni del terreno sottostante l'impianto (acque, ghiacciai, pareti di roccia).

7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza

7.3.1. Posti di manovra e di lavoro

Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto diretto che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili o messi fuori uso.

7.3.2. Pericoli di caduta

I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre essere muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.

ALLEGATO III – ANALISI DI SICUREZZA

L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva deve tener conto di ogni modalità di esercizio prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell'arte e della complessità dell'impianto in questione. L'analisi mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione dell'impianto progettato tenga conto dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti.

La direttiva sancisce la libertà di scelta del metodo a condizione che questo sia riconosciuto, che tenga conto delle regole dell'arte e della complessità dell'impianto, nonché delle modalità di esercizio previste.

L'integrazione dell'esercizio e dell'ambiente rende necessario il dialogo tra tutte le parti. Essa mette in relazione infatti le caratteristiche tecniche, in particolare la configurazione dell'impianto, con gli aspetti gestionali e propri del sito.

Il committente deve assicurarsi che i rischi inerenti al sito siano stati debitamente presi in considerazione. Deve assicurarsi inoltre che le disposizioni in merito ai requisiti di idoneità al servizio nonché a quelli relativi alla manutenzione tecnica del suo impianto siano accettabili.

Tale analisi di sicurezza, realizzata d'intesa tra le parti, permette di garantire che siano tutte d'accordo sulla natura delle disposizioni adottate per far fronte alle situazioni di pericolo.

Le disposizioni che consentono di ridurre i rischi sono di tre tipi:

- *disposizioni a livello del controllo della configurazione (ad esempio, elaborazione e controllo della relazione di calcolo della linea);*
- *disposizioni a livello della progettazione e della costruzione dei componenti, dei sottosistemi o dell'infrastruttura;*
- *disposizioni a livello dell'esercizio e della manutenzione (compresi quelle eventualmente destinate agli utenti).*

L'analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i relativi effetti sull'impianto e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché:

- essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento constatato in modo da restare in uno stato che garantisca la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o in stato di arresto in condizioni di sicurezza (fail safe),

o

- essi siano ridondanti e sorvegliati,

o

- essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate e siano d'un livello comparabile a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.

L'analisi di sicurezza serve a redigere l'inventario dei rischi e delle situazioni pericolose di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva e a determinare l'elenco dei componenti di sicurezza di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Il risultato dell'analisi di sicurezza deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.

La relazione sulla sicurezza che sintetizza il risultato dell'analisi è fondamentale per il committente, il quale dovrà accettarla in quanto tutto l'esercizio - analisi e relazione - è effettuato su sua richiesta (cfr. articolo 4, paragrafo 1) e poiché egli è vincolato dalle

scelte operate a livello della configurazione dell'impianto, in particolare con riguardo alle disposizioni che sono state stabilite e che egli dovrà applicare a livello dell'esercizio e della manutenzione.

ALLEGATO IV – COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITÀ

Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva per garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, definiti nell'allegato II in materia.

La dichiarazione "CE" di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.

La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:

- estremi della presente direttiva;

- nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. Se si tratta del mandatario, occorre anche indicare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante;

Il mandatario, qualora esista (non è obbligatorio), deve essere stabilito nella Comunità, al contrario del fabbricante che può anche essere stabilito al di fuori di essa. Occorre operare una netta distinzione tra i rappresentanti commerciali del fabbricante (come i distributori autorizzati) e il mandatario, il quale è formalmente designato dal fabbricante ad agire in suo nome per tutti gli aspetti inerenti alla direttiva.

- descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);

Tale descrizione deve fare riferimento non soltanto ai criteri propri al fabbricante, ma altresì, se del caso, ad altre categorie, classi o specifiche contenute nelle norme.

Se il componente comprende delle parti multiple, l'elencazione di tali parti deve essere completa, in modo tale che il loro insieme soddisfi ai criteri che ne hanno consentito la valutazione.

La corrispondenza tra il prodotto fisico sul campo e la dichiarazione CE di conformità deve poter essere verificata in maniera inequivocabile.

- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità (articolo 7 della presente direttiva);

Si tratta della procedura di valutazione istruita da un organismo notificato secondo uno dei moduli contenuti nell'allegato V della direttiva.

- tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le disposizioni connesse all'utilizzazione;

Per soddisfare tale requisito la soluzione più semplice consiste nel definire le interfacce e i limiti di utilizzo che sono stati verificati dall'organismo notificato nel corso della procedura di valutazione della conformità e di cui dovrà essere tenuto conto in sede di valutazione del sottosistema nel quale il componente sarà incorporato.

- nome e indirizzo del (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità e data dell'attestato di esame "CE" nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità dell'attestato;

Le condizioni di validità corrisponderanno essenzialmente alle condizioni di utilizzo di cui sopra.

La durata è citata soltanto come un'eventualità, in quanto solo il modulo B prevede tale possibilità (cfr. allegato V).

- se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;

- identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Per quanto riguarda la dichiarazione CE di conformità descritta nell'allegato IV è possibile fare riferimento alla letteratura esistente per gli aspetti complementari. Ne è un esempio in particolare il fatto che tale dichiarazione impegna il suo firmatario, ossia il fabbricante o il suo mandatario.

ALLEGATO V - COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine di verificarne l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, definiti nell'allegato II. Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato singolarmente, con le specifiche tecniche che deve rispettare.

2. Contenuto delle procedure

Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello della progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE del Consiglio secondo le modalità indicate nella tabella seguente. Le soluzioni indicate in questa tabella sono considerate come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta del fabbricante.

La valutazione della conformità è suddivisa in moduli che si riferiscono alla fase di progettazione dei componenti di sicurezza (modulo B), alla fase della loro produzione (moduli D e F) o a entrambe le fasi (moduli H e G). Il componente dovrà essere sottoposto alle due fasi prima di poter essere immesso sul mercato. Il fabbricante può scegliere, tra le quattro procedure complete possibili (B+D; B+F; H o G), quella che giudica più appropriata e più economica per valutare il componente in questione.

In linea di principio gli attestati non sono rilasciati dagli organismi notificati per un periodo determinato (cfr. appendice I, punto 7). Un fabbricante può pertanto commercializzare un determinato modello di un componente sulla base di un attestato rilasciato molti anni prima. È tuttavia molto probabile che la pressione commerciale dei clienti e l'evoluzione dello stato dell'arte lo obblighino, nella pratica, a modificare il suo modello.

Gli organismi notificati non possono limitare le proprie responsabilità, ad esempio stabilendo un termine di durata per i propri attestati.

I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni supplementari specifiche previste in ciascun modulo.

Nessuno dei moduli può essere suddiviso in quanto ciò comprometterebbe la coerenza del sistema e rimetterebbe in discussione le responsabilità che incombono al fabbricante e agli organismi notificati. Ciò significa altresì che l'organismo notificato deve poter assumere le responsabilità e disporre delle competenze necessarie a garantire la valutazione della conformità sulla base di un modulo completo, ovviamente senza pregiudicare la possibilità di delegare ad altri talune mansioni tecniche (quali prove ed esami) (si veda anche il modulo B, punto 4.2).

MODULO B: ESAME "CE DEL TIPO"

Tale modulo riguarda esclusivamente la fase di progettazione e deve essere integrato dai moduli D o F che prevedono la valutazione nella fase di produzione. Al termine della procedura, l'organismo notificato rilascia l'attestato di esame "CE del tipo". Il numero di identificazione dell'organismo notificato intervenuto nella valutazione della conformità secondo il modulo B non è tuttavia riportato sul componente: è soltanto nel caso in cui l'organismo sia intervenuto nella fase di produzione che il suo numero di identificazione segue la marcatura CE (cfr. allegato IX).

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente direttiva.

2. La domanda di esame "CE del tipo" è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato "tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente direttiva; deve riguardare, nella misura necessaria a tale valutazione, i piani, la fabbricazione e il funzionamento del componente.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, applicata in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non esistano le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva;
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.

Essa deve parimenti indicare il campo di utilizzazione del componente.

Per non imporre ai fabbricanti un onere eccessivo, la documentazione tecnica fornita agli organismi notificati deve essere limitata agli elementi necessari per la valutazione della conformità. Fatti salvi gli obblighi degli organismi notificati nei confronti delle autorità nazionali che li hanno notificati, va assicurata la protezione giuridica delle informazioni riservate.

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati ai sensi delle disposizioni applicabili delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della presente direttiva qualora non siano state applicate le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

Un organismo notificato può delegare una parte delle sue mansioni tecniche (quali prove ed esami) a un altro organismo, a condizione che la competenza di quest'ultimo sia debitamente riconosciuta e regolarmente controllata. L'organismo notificato non può in alcun caso delegare la totalità delle proprie attività. Ad esempio l'organismo notificato può demandare ad altri l'esecuzione delle prove pur continuando a valutare i risultati e a garantire la convalida della relazione di prova in relazione ai requisiti essenziali. L'organismo notificato che affida ad altri alcune delle proprie mansioni resta in ogni caso responsabile per i risultati della valutazione. L'attestato di esame

“CE del tipo” è sempre rilasciato in nome dell’organismo notificato e sotto la sua responsabilità.

4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche europee da considerare, queste ultime siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame “CE del tipo” al richiedente. L’attestato contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, le condizioni e la durata di validità dell’attestato stesso e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.

Come già precisato, per tutti gli altri moduli dell’allegato V non è necessario specificare la durata di validità dell’attestato di esame. L’unica eccezione è costituita dal modulo B che prevede un esame del tipo. La limitazione della durata di validità dovrebbe tuttavia essere possibile solo se giustificata da motivi particolari (cfr. appendice I, punto 6).

All’attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo notificato conserva una copia. L’organismo notificato, se nega al fabbricante il rilascio di un attestato di esame “CE del tipo”, deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all’attestato “CE del tipo” di tutte le modifiche apportate al componente approvato che devono ricevere una nuova approvazione, qualora tali modifiche possano rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali o alle condizioni di utilizzazione del componente prescritte. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell’attestato iniziale di esame “CE del tipo”.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame “CE del tipo” ed i complementi rilasciati e revocati.

Questo rientra nelle responsabilità generali degli organismi notificati i quali sono tenuti a informare gli altri organismi notificati in merito a tutti gli attestati sospesi, ritirati, rilasciati o rifiutati. Lo scopo è quello di impedire che una domanda di certificato per un componente non conforme sia presentata più volte. Ogni organismo notificato è libero di scegliere il modo in cui comunicare tali informazioni agli altri organismi, in particolare in seno al gruppo di coordinamento degli organismi notificati che riunisce il complesso degli organismi notificati con riguardo alla direttiva in questione.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame “CE del tipo” e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame “CE del tipo” e dei loro complementi per almeno trent’anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del componente sul mercato comunitario.

MODULO D: GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE

Per verificare la conformità ai requisiti fissati il fabbricante ha la possibilità di far ricorso a un sistema di garanzia della qualità. I moduli che utilizzano tecniche di garanzia della qualità sono, in tal caso, i moduli D (garanzia qualità di produzione) e H (garanzia qualità totale).

Il modulo D è destinato a essere utilizzato in combinazione con il modulo B (esame “CE del tipo”), ma la valutazione può essere effettuata da un organismo notificato

diverso da quello che ha applicato il modulo B. Il modulo D è impiegato per valutare un sistema di qualità approvato per la produzione e l'ispezione, nonché per le prove sui prodotti finiti.

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove dei componenti finiti secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti interessati.

La domanda contiene:

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".

Quando presenta la sua domanda di valutazione, il fabbricante che disponga di una certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata da un organismo accreditato fornisce all'organismo notificato una copia della sua certificazione. In tal caso il sistema di qualità del fabbricante beneficia di una presunzione di conformità ai corrispondenti moduli di garanzia della qualità, a condizione che il sistema di qualità gli consenta di dimostrare anche la conformità del componente ai requisiti essenziali. Pertanto l'organismo notificato potrà logicamente limitare la propria valutazione all'organizzazione specifica della fabbricazione della categoria di componenti in questione.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei componenti;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare se si è ottenuta la qualità dei componenti richiesta e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate.

Non è obbligatoriamente richiesto che il sistema di qualità sia fondato sulle “corrispondenti norme armonizzate”, ossia sulle norme EN ISO 9001:2000. Un sistema di qualità che attui le norme EN ISO 9001:2000 attribuisce tuttavia una presunzione di conformità ai corrispondenti moduli di garanzia della qualità, a condizione che il sistema di qualità consenta al fabbricante di dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva.

Per non onerare il fabbricante di oneri eccessivi, la documentazione tecnica fornita all'organismo notificato deve essere limitata agli elementi necessari per la valutazione della conformità. Appare quindi logico che un sistema di qualità approvato da un organismo notificato o da un organismo di certificazione accreditato venga preso in considerazione quando la valutazione della conformità è effettuata sulla base dei moduli D o H per la stessa categoria di prodotti o per una categoria diversa. In tal caso tuttavia l'organismo notificato deve assicurarsi che l'attestato prenda in considerazione le disposizioni applicabili della direttiva. Inoltre deve verificare se sia necessario o meno chiedere delle verifiche supplementari appropriate con particolare riguardo per la (nuova) categoria di prodotti. Spesso comunque non deve procedere a rifare tutta l'omologazione iniziale del sistema.

Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del componente in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc.

Sulla base delle osservazioni formulate in precedenza, nel caso di una certificazione EN ISO 9001:2000 sarà sufficiente verificare esclusivamente le specifiche e i certificati di prova che si riferiscono direttamente al componente di sicurezza in questione.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema

di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.

Cfr. modulo B, punto 7.

MODULO F: VERIFICA SU PRODOTTO

Anche il modulo F è destinato a essere utilizzato in combinazione con il modulo B (esame "CE del tipo") e la valutazione può essere effettuata da un organismo notificato diverso da quello che ha applicato il modulo B. Il modulo F cerca di garantire la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo".

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i componenti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dei componenti ai requisiti della presente direttiva, o mediante controllo e prova di ogni singolo componente secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante controllo e prova dei componenti su base statistica secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante.

Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente.

4. Verifica mediante controllo e prova di ciascun componente

4.1. Tutti i componenti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2 della presente direttiva, o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente direttiva.

4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun componente approvato e redige un attestato scritto di conformità inerente alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5. Verifica statistica

5.1. Il fabbricante presenta i suoi componenti sotto forma di lotti omogenei e adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.2. Tutti i componenti devono essere disponibili per la verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. I componenti che costituiscono il campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.

5.3. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:

- un metodo statistico,

- un programma di campionamento con le sue caratteristiche operative.

5.4. Per i lotti accettati l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo componente e redige un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i componenti del lotto possono essere immessi in commercio, ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione in commercio. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica.

Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.

5.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

MODULO G: VERIFICA DELL'ESEMPLARE UNICO

Il modulo riguarda la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del componente di sicurezza valutato. La valutazione di conformità dello "esemplare unico" a livello della progettazione è effettuata sulla base degli stessi principi applicati al modulo B, tranne per quanto riguarda l'attestato di esame "CE del tipo" che in questo caso non è rilasciato. Nel modulo G, l'organismo notificato verifica anche la costruzione dello "esemplare unico" con riferimento ai requisiti ad esso applicabili.

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" sul componente e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina il componente e procede alle opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva, ad esso applicabili.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul componente e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente direttiva, e di comprenderne la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva applicate in tutto o in parte e le descrizioni di soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le specifiche europee di cui al suddetto articolo 2, paragrafo 2;
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- il campo di utilizzazione dei componenti.

MODULO H: GARANZIA QUALITÀ TOTALE

Per verificare la conformità ai requisiti fissati, il fabbricante ha la possibilità di far ricorso a un sistema di garanzia qualità totale.

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale dei componenti e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta un domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità.

Cfr. modulo D, punto 3.1.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità permette un'interpretazione uniforme delle misure di procedura e di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i dossier riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità della progettazione e di qualità dei componenti;
- delle specifiche tecniche di progettazione incluse le specifiche europee che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della presente direttiva che si applicano ai componenti;
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei componenti appartenenti alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di componenti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Cfr. modulo D, punto 3.3.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è far sì che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Progettazione" del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

Cfr. modulo D, punto 4.2.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

7. Disposizioni supplementari: esame del progetto

La direttiva contiene disposizioni supplementari in merito alla valutazione della conformità sulla base del modulo H. Ciò significa che la conformità alle norme EN ISO 9001:2000 deve essere integrata da elementi complementari allo scopo di tener conto della specificità dei componenti di sicurezza degli impianti a fune.

L'organismo notificato che effettua la valutazione conformemente al modulo H deve poter assumere le responsabilità e disporre delle competenze idonee a garantire la valutazione in virtù del modulo completo, comprese le disposizioni supplementari riguardanti l'esame del progetto.

Lo "esame del progetto del componente" consiste nel verificare individualmente la progettazione di ciascun componente di sicurezza, oppure nel qualificare la progettazione di ciascuna "famiglia" di componenti di sicurezza.

7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un organismo notificato.

7.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del componente nonché di valutare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

La domanda contiene:

- le specifiche tecniche di progettazione, incluse le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono state applicate;

- le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva non sono state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.

7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa le disposizioni della presente direttiva, rilascia al richiedente un attestato di esame "CE del progetto". Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del componente.

7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche apportate al progetto approvato devono ricevere un'approvazione complementare da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame "CE del progetto", qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva o alle condizioni prescritte per l'utilizzazione del componente. Questa approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato di esame "CE del progetto".

7.5. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni concernenti:

- gli attestati di esame "CE del progetto" e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" revocati e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" rifiutati e i relativi complementi;

Cfr. modulo B, punto 7.

ALLEGATO VI - SOTTOSISTEMI: DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

Nel complesso la dichiarazione CE di conformità descritta nell'allegato VI è assai simile a quella vista per i componenti sicurezza (cfr. allegato IV). Esistono tuttavia alcune differenze riconducibili in particolare al fatto che il dichiarante, che spesso coincide con la persona che richiede l'esame "CE" sotto indicato, può limitarsi ad assemblare (cfr. articolo 10, paragrafo 2, e appendice II) i componenti che costituiscono il sottosistema senza fabbricarne neppure uno.

Il presente allegato si applica ai sottosistemi di cui all'articolo 9 della presente direttiva onde garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva che li riguardano.

La dichiarazione "CE" di conformità è rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabiliti nella Comunità, ovvero, in mancanza di questi, dalla persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema; la dichiarazione e la documentazione tecnica di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Poiché i sottosistemi non recano la marcatura CE, la loro conformità alla direttiva è attestata dalla dichiarazione CE di conformità e dalla documentazione tecnica (cfr. articolo 10).

Questa dichiarazione "CE" di conformità e la documentazione tecnica devono essere redatti nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1, e deve comprendere i seguenti elementi:

- i riferimenti della presente direttiva;
- il nome e l'indirizzo del committente dell'esame "CE";
- la descrizione del sottosistema;

Tale descrizione deve consentire la precisa individuazione dei componenti di sicurezza incorporati nel sottosistema, nonché l'individuazione del sottosistema nell'infrastruttura con le relative interfacce.

- il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame "CE" di cui all'articolo 11 della presente direttiva;
- tutte le pertinenti disposizioni che il sottosistema dovrà soddisfare, in particolare le eventuali limitazioni o condizioni di esercizio;

Si tratta delle disposizioni specifiche per il sottosistema e non di un elenco delle disposizioni relative ai componenti di sicurezza in esso incorporati.

- l'esito dell'esame "CE" di cui all'allegato VII (attestato di esame "CE" di conformità);
- identificazione della persona autorizzata a firmare con effetto vincolante la dichiarazione a nome del fabbricante, del suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema.

ALLEGATO VII - SOTTOSISTEMI: VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

Nel caso dei sottosistemi la direttiva stabilisce una procedura specifica per la valutazione della loro conformità anziché far ricorso ai moduli utilizzati per i componenti di sicurezza (cfr. allegato V).

1. L'esame "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema,

La richiesta può essere presentata esclusivamente dal fabbricante, dal suo mandatario autorizzato stabilito nell'UE o, in mancanza di questi, dalla persona che immette sul mercato il sottosistema (si vedano le osservazioni all'articolo 10, paragrafo 2). Non può introdurla né direttamente il gestore dell'impianto, né, d'ufficio, l'organismo notificato. Ciascuno ha un suo ruolo e, di conseguenza, ha responsabilità che gli sono proprie. Il fatto di ottenere l'attestato CE non sottrae il fabbricante a nessuno dei suoi obblighi: egli continua portare la responsabilità per la conformità del sottosistema alla direttiva. L'organismo notificato applica infatti la procedura descritta nell'allegato VII, rilascia l'attestato di esame CE ed elabora la documentazione tecnica che accompagna tale attestato. Il fabbricante (il suo mandatario o, in mancanza, la persona che immette sul mercato il sistema) presenta la richiesta e redige la dichiarazione CE di conformità.

che un sottosistema

- è conforme alla presente direttiva e alle altre disposizioni applicabili a norma del trattato;
- è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.

L'esame "CE" di un sottosistema può essere effettuato valutando la procedura che convalida l'assemblaggio dei componenti di sicurezza di cui esso è composto nonché la conformità del sottosistema nel suo stato di completata ultimazione. Non è necessario che l'esame "CE" sia condotto sul sistema ultimato.

Gli attestati non sono rilasciati dagli organismi notificati per un periodo determinato (cfr. appendice I, punto 6). Un fabbricante può pertanto commercializzare un sottosistema sulla base di un attestato rilasciato molti anni prima. È tuttavia molto probabile che la pressione commerciale dei clienti, l'evoluzione dello stato dell'arte e le caratteristiche specifiche di ciascun impianto lo obblighino, nella pratica, a modificare il suo modello.

Gli organismi notificati non possono limitare le proprie responsabilità, ad esempio stabilendo una durata limitata per i propri attestati.

2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle fasi seguenti:

- progettazione,
- costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.

Quando una procedura è stata valutata da un organismo notificato è opportuno effettuare le verifiche previste in tale procedura senza che sia tuttavia necessario che l'organismo notificato partecipi direttamente a tali operazioni di verifica.

3. La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di esame deve comportare quanto segue:

- progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni di funzionamento e manutenzione, ecc.;
- elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva impiegati nel sottosistema;
- copie della dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato IV per i componenti di sicurezza con i relativi progetti e calcoli, e copia dei verbali delle prove e degli esami eventualmente effettuati.

Tali documenti, forniti dal soggetto che richiede la valutazione di conformità, riguardano a questo stadio solo l'organismo notificato che valuta il sottosistema e rilascia l'attestato di esame CE. Non occorre presentare la documentazione completa ricevuta dagli organismi notificati per la valutazione dei componenti di sicurezza incorporati nel sottosistema.

4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle procedure di esame "CE" sono redatte nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.

5. Sorveglianza

5.1. Scopo della sorveglianza è assicurarsi che durante la realizzazione del sottosistema siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

5.2. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE" deve avere in permanenza accesso alle aree di deposito e, se del caso, di prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale, a tutte le aree eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione. Il fabbricante, il suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema deve trasmettere o far trasmettere all'organismo notificato tutti i documenti utili a tal fine, in particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativi al sottosistema.

5.3. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE" effettua periodicamente verifiche per assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e consegna in tale occasione un rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione. Può richiedere di essere convocato in certe fasi della costruzione.

5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere. In occasione di queste visite, l'organismo notificato può effettuare verifiche complete o parziali. Esso fornisce un rapporto sulla visita e, eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione.

6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti riguardanti:

- le domande di esame "CE" ricevute;
- gli attestati di esame "CE" rilasciati;
- gli attestati di esame "CE" rifiutati.

Cfr. allegato V, modulo B, punto 7.

ALLEGATO VIII - CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI


Tutte le procedure di valutazione della conformità contemplate dalla direttiva richiedono l'intervento di un organismo di valutazione esterno, l'organismo notificato. È quindi indispensabile per la credibilità del sistema che tali organismi notificati operino dimostrando piena competenza, integrità e professionalità (cfr. articolo 16). Nel presente allegato sono descritti i criteri minimi cui devono ottemperare tali organismi per essere designati da uno Stato membro.

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone, né la persona fisica o giuridica che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi sottosistemi. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatarî nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi, né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.
2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:
 - una buona formazione tecnica e professionale;
 - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;
 - l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per attestare che i controlli sono stati effettuati.
5. L'indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di recepimento della stessa nel diritto interno dello Stato membro.

ALLEGATO IX - MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ

La marcatura CE è stabilita per legge (cfr. articolo 18) e non può essere modificata sotto l'aspetto grafico. Ad esempio il fabbricante non può fondere il simbolo grafico della marcatura CE con quello del suo marchio commerciale, né allungarlo o deformarlo.

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

La marcatura "CE" è accompagnata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato segue la marcatura CE soltanto nel caso in cui l'organismo intervenga nella fase di produzione (moduli D, F, H e G). Di conseguenza il numero di identificazione dell'organismo notificato intervenuto nella valutazione della conformità secondo il modulo B non figura mai dopo la marcatura CE. Talvolta più organismi intervengono nella fase di produzione, in particolare nel caso in cui siano applicabili varie direttive. In tal caso la marcatura CE è seguita da numerosi numeri di identificazione.

APPENDICE I – RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1. Che cos'è una norma armonizzata e a che cosa serve?

A - Una norma armonizzata ai sensi del nuovo approccio è una norma tecnica europea che è stata oggetto di una procedura particolare ed è stata fissata tenendo presenti i requisiti essenziali contenuti in una direttiva europea che si iscrive nel “nuovo approccio”.

La procedura particolare comprende:

- *il mandato, ossia l'invito formale rivolto dalla Commissione europea agli organismi di normalizzazione (CEN, CENELEC, ecc.) di fissare le norme tecniche utili per facilitare l'applicazione di una determinata direttiva; il mandato consente di fissare scadenze precise e di assegnare mezzi specifici;*
- *la verifica dell'ottemperanza della norma ai requisiti essenziali contenuti in una direttiva e l'elaborazione di una tabella di corrispondenza tra taluni articoli della norma e determinati requisiti essenziali; la tabella, fornita a titolo informativo, costituisce un “allegato ZA”;*
- *l'approvazione da parte della Commissione del documento elaborato e la pubblicazione dei riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;*
- *il recepimento a livello nazionale. Gli organismi di normalizzazione nazionali sono tenuti a incorporare senza modifiche le norme in questione nelle proprie raccolte. A essi spetta l'onere commerciale di provvedere alla diffusione delle norme.*

B - La conformità a una norma armonizzata (giuridicamente non vincolante) attribuisce presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali (giuridicamente vincolanti), menzionati nell'allegato informativo “ZA”. Ovviamente ciò vale soltanto per l'oggetto della norma. Uno stesso requisito essenziale può richiedere la soddisfazione delle prescrizioni contenute in varie norme.

Tale presunzione è molto utile:

- *per il fabbricante, il quale conformandosi alla norma ha la garanzia che per il suo prodotto varrà la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e che il prodotto potrà recare la marcatura CE;*
- *per l'organismo notificato incaricato della valutazione, che vedrà notevolmente agevolato il suo compito;*
- *nonché per le autorità degli Stati membri con riguardo alla configurazione dell'impianto.*

Molto spesso le norme stabiliscono caratteristiche e mezzi che sono il risultato dell'esperienza e del know-how, mentre i requisiti essenziali contengono obiettivi e richiedono risultati. L'attestazione della conformità è molto diversa nei due casi.

2. Una norma armonizzata va applicata obbligatoriamente?

No, perché si tratta di una norma armonizzata.

Secondo il nuovo approccio è obbligatorio soddisfare i requisiti essenziali contenuti in una direttiva giuridicamente vincolante. Il fabbricante resta però sempre libero di scegliere lo strumento più appropriato, che si tratti della norma armonizzata o di un altro metodo.

Come già detto nella risposta alla domanda precedente, il solo obbligo connesso allo status di norma armonizzata (obbligo che discende dalle norme interne del CEN) è il suo inserimento nella raccolta delle norme nazionali in ciascuno Stato membro, ciò che implica il ritiro, entro un determinato termine illustrato più oltre, di tutte le norme nazionali in contrasto con essa.

È possibile per contro che nel caso di taluni appalti o di determinate commesse, ad esempio di organismi pubblici, il rispetto di alcune norme, armonizzate o meno, sia imposto per contratto.

3. Perché alcune delle norme nel complesso dei lavori effettuati dal TC 242 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone non sono norme armonizzate?

Si tratta delle norme EN 1907, Terminologia, e EN 12408, Garanzia della qualità.

Tali norme non sono direttamente correlate a requisiti essenziali e di conseguenza non sono “armonizzate”. La semplice fornitura di un certo tipo di garanzia della qualità o il corretto utilizzo di questo o quel termine non possono costituire un requisito essenziale, il quale consiste più spesso in un requisito di risultati in termini di sicurezza.

Per contro il TC 242 ha giudicato, da una parte, che una norma in campo terminologico permettesse la corretta comprensione delle norme e evitasse fastidiose ripetizioni e, dall'altra, che una garanzia della qualità adeguata potesse contribuire al conseguimento dei risultati richiesti in altre norme.

Le due norme, qualificate come “norme di supporto” non sono armonizzate e, a differenza di altre norme, non comportano allegati ZA.

4. È lecito mantenere una norma nazionale, sia essa contenuta in una legge o in un regolamento, che contrasti con una norma armonizzata applicabile ai componenti di sicurezza e ai sottosistemi sostenendo che tale norma è conforme ai requisiti essenziali e che una “divergenza A” è stata debitamente registrata in una norma armonizzata?

In linea di principio la risposta è negativa.

Tuttavia non sono le normative nazionali che devono essere valutate con riguardo ai requisiti essenziali, bensì i componenti di sicurezza e i sottosistemi. Nella pratica la maggior parte delle normative nazionali rispetta i requisiti essenziali; è questo del resto il motivo per il quale è stato rapidamente raggiunto un accordo al riguardo. Il loro puro e semplice mantenimento è tuttavia da escludere in quanto costituirebbe un ostacolo allo sviluppo del mercato comune. La direttiva è una disposizione legislativa di armonizzazione totale: ciò significa che la direttiva sostituisce tutte le corrispondenti disposizioni nazionali vigenti nel suo settore di applicazione. Trattandosi della libera circolazione delle merci, oggetto della direttiva sono i componenti di sicurezza e i sottosistemi. L'attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale della direttiva deve avere come conseguenza che i componenti e i sottosistemi debitamente dichiarati, certificati e marcati con riferimento al rispetto dei requisiti essenziali non possono essere vietati e che la loro immissione sul mercato non può essere ostacolata o limitata (articoli 6 e 9 della direttiva). Ciò prevale su qualsiasi altra norma nazionale applicabile ai componenti e ai sottosistemi.

Le “divergenze A” eventualmente citate negli allegati informativi alle norme armonizzate sono conseguenza del fatto che i normalizzatori, siano essi europei o nazionali, non hanno il potere di modificare i testi legislativi o regolamentari. Inoltre

talune eccezioni che valgono per i componenti e i sottosistemi sono suscettibili di essere mantenute quando la direttiva di riferimento non è ancora pienamente applicata. Tuttavia, una volta che la direttiva di armonizzazione totale è applicata, le divergenze A che rischiano di rappresentare un ostacolo per il commercio dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi oggetto della direttiva perdono ogni giustificazione.

5. Quali norme si applicano al cambiamento dell'installazione di un impianto, all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro a un altro?

Nel nuovo sito l'impianto si configura come un nuovo impianto e deve pertanto ottemperare alle norme applicabili in materia, in particolare a quelle riguardanti l'analisi di sicurezza e alle procedure di costruzione e di messa in servizio (cfr. articoli 4 e 11).

Per i componenti di sicurezza e i sottosistemi che provengono dall'impianto originario senza aver subito alcuna modifica e che necessitano di una nuova autorizzazione alla messa in servizio non è necessario richiedere attestati e marcature in quanto non si tratta di una immissione sul mercato, ossia della messa a disposizione per la prima volta in vista del loro utilizzo. Diversa è per contro la situazione per i componenti di sicurezza o i sottosistemi modificati: per questi la direttiva esige l'ottemperanza ai requisiti essenziali (cfr. articolo 1, paragrafo 4, ultimo comma).

La mancanza di prescrizioni da parte della direttiva nel caso di immissioni sul mercato successivamente alla prima volta non impedisce agli Stati membri di fissare norme particolari in merito al riutilizzo di taluni componenti o sottosistemi sul proprio territorio. Tale libertà è esercitata con riferimento agli obiettivi di sicurezza che gli Stati membri devono perseguire (cfr. articolo 11, paragrafo 2). L'analisi di sicurezza terrà conto dell'esperienza acquisita con l'impianto originario e della provenienza dei componenti e dei sottosistemi da un unico impianto o da impianti diversi.

Va osservato come ai fini dell'applicazione della direttiva sia irrilevante se il nuovo impianto sia installato nello stesso Stato membro di origine dell'impianto trasferito o in un altro Stato.

6. Per la validità degli attestati di esame "CE" rilasciati dagli organismi notificati deve o può essere stabilita una durata? A priori una validità di cinque anni è giustificata?

Nelle direttive del "nuovo approccio" un limite di validità sistematico - di cinque anni come di qualsiasi altro numero di anni - è assolutamente ingiustificato.

Un siffatto riferimento a un limite di validità è spesso riconducibile alla confusione che viene fatta tra la valutazione della conformità (precedente all'immissione sul mercato del prodotto) e la vigilanza del mercato (successiva all'immissione sul mercato del prodotto). L'organismo notificato interviene infatti soltanto prima dell'immissione sul mercato al fine di valutare la conformità di un componente di sicurezza o di un sottosistema ai requisiti essenziali. Se il componente (o il sottosistema) non è conforme, non potrà essere immesso sul mercato dal fabbricante. Al contrario, se è conforme, un attestato di conformità sarà rilasciato e il prodotto potrà essere immesso sul mercato per un periodo illimitato. Con il rilascio dell'attestato di esame CE l'organismo notificato esaurisce il suo compito. Una volta che il prodotto è sul mercato è l'autorità di vigilanza che entra in gioco e che è tenuta a verificare che il componente o il sottosistema già immesso sul mercato sia conforme alle disposizioni della direttiva.

È vero che nel testo della direttiva si parla di una durata limitata, ma si tratta solo di una eventualità ("eventualmente") che viene menzionata soltanto con riguardo ai componenti di sicurezza negli allegati IV e V della direttiva. Da un'analisi più approfondita emerge che tale concetto di durata di validità è contemplato unicamente nella descrizione del modulo B e non negli altri. Ciò si spiega con il fatto che, sulla base di tale modulo, l'organismo notificato deve effettuare delle verifiche in merito alla rappresentatività del "tipo" di prodotto esaminato, mentre con gli altri moduli che vanno dalla verifica dell'esemplare unico alla garanzia qualità totale tale rappresentatività non interviene nello stesso modo e quindi una limitazione nel tempo appare ingiustificata.

Esistono inoltre altri criteri di tempo che possono intervenire e che potrebbero ingenerare una certa confusione. Si tratta tuttavia di criteri che non si riferiscono a un prodotto - e quindi a un attestato -, bensì, ad esempio, a sistemi di qualità. La durata di un attestato dovrebbe per esempio essere limitata a qualche mese a motivo del fatto che il certificato in corso sta per scadere e che il sistema di qualità del fabbricante deve essere prossimamente sottoposto a audit? La risposta è negativa per un duplice ordine di motivi: il primo deontologico e il secondo pratico. La deontologia vuole che non si presumano come negativi i risultati di un audit futuro (soprattutto trattandosi per definizione di un audit di rinnovo) e la pratica vuole che si eviti la moltiplicazione di attestati, peraltro inutile nel contesto della direttiva, che tale tipo di scadenza, d'altronde ineludibile, provocherebbe sistematicamente.

7. Chi valuta l'analisi di sicurezza prevista per ciascun impianto?

Spetta alle autorità degli Stati membri procedere a tale analisi nel quadro delle procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio di un impianto (cfr. articolo 11, paragrafo 6). Ogni paese può definire una propria procedura. La verifica dell'analisi di sicurezza e le altre verifiche possono essere affidate a terzi, generalmente scelti in considerazione della loro competenza e della loro indipendenza.

8. I componenti di sicurezza destinati alla manutenzione degli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore definitiva della direttiva devono essere oggetto di valutazione, essere dichiarati conformi e essere sottoposti a marcatura "CE"?

Tale questione è stata lungamente e approfonditamente dibattuta, spesso con riferimento ai "pezzi staccati" (cfr. comitato permanente, gruppi di esperti, forum CIRCA, ecc.). La conclusione cui si è pervenuti può essere formulata in questi termini: "i componenti di sicurezza e i sottosistemi di cui è cessata la fabbricazione per i nuovi impianti ma che continuano ad essere prodotti per sostituire, perfettamente o quasi, nel contesto di una normale manutenzione, i pezzi degli impianti "esistenti", ossia costruiti prima del 3 maggio 2004, possono non recare la marcatura CE e continuare a essere disciplinati dalle norme nazionali".

La regola comporta due corollari:

- *i componenti di sicurezza e i sottosistemi di fabbricazione corrente, utilizzati per impianti sia nuovi sia già esistenti, devono essere oggetto di valutazione, essere dichiarati conformi e recare la marcatura CE;*
- *tutti gli Stati membri dovrebbero attenersi a tale regola, in quanto se alcuni di essi richiedessero al contrario una marcatura generalizzata, i fabbricanti non avrebbero altra scelta che di sottoporre tutti i loro prodotti a valutazione e a marcatura.*

Risulta così garantito il rispetto della direttiva e vengono evitati gli effetti negativi di un eventuale obbligo generalizzato di marcatura (e quindi di valutazione) dei pezzi staccati.

L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva precisa infatti che per gli impianti esistenti le modifiche sono assoggettate alle nuove disposizioni soltanto nel caso in cui sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio. Di conseguenza le modifiche lievi e, a maggior ragione, la manutenzione senza modifiche non fanno rientrare un impianto nell'ambito di applicazione della direttiva.

9. Chi fabbrica dei pezzi che saranno successivamente incorporati in un nuovo impianto come può sapere se i suoi pezzi sono dei componenti di sicurezza e se deve quindi rivolgersi a un organismo notificato per la loro valutazione?

Un fabbricante può non sapere se il suo componente sarà un componente di sicurezza o meno. Può persino ignorare che esso possa venire incorporato in un impianto a fune adibito al trasporto di persone ed essere all'oscuro dell'esistenza di una direttiva in materia.

Un componente diventa effettivamente un componente di sicurezza soltanto quando è incorporato in un impianto conformemente alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva. Ovviamente le procedure riguardano l'immissione sul mercato ma lo scopo finale è la realizzazione di un impianto (articoli 5 e 8). Se tale destinazione non è ancora definita non si possono applicare gli eventuali divieti e le eventuali restrizioni.

Il fabbricante del componente deve domandarsi che uso possa fare del suo prodotto l'utilizzatore. Se la destinazione dell'incorporazione in un impianto di trasporto a fune sembra costituire uno sbocco interessante, il fabbricante ha tutto l'interesse, per ragioni commerciali nonché per motivi di sicurezza propria e di certezza del diritto, a presentare per tempo una domanda di valutazione e a commercializzare un componente recante la marcatura CE. La valutazione può avvenire in qualsiasi momento e al più tardi quando ciò sarà richiesto da chi intende incorporare il componente nel suo sottosistema con un ruolo molto probabile di sicurezza.

Disporre di un prodotto recante la marcatura CE permette all'acquirente del componente di evitare ogni difficoltà in vista di una sua classificazione in qualità di componente di sicurezza.

10. Un fabbricante certificato ISO 9001 da un organismo accreditato può, senza alcuna altra formalità, rilasciare una dichiarazione di conformità con riferimento al modulo D (garanzia qualità di produzione) o H (garanzia qualità totale)?

No. Gli attestati relativi ai componenti di sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone possono essere rilasciati soltanto da organismi notificati ai sensi della direttiva 2000/9/CE.

Per contro gli organismi notificati tengono conto del sistema di qualità del fabbricante e limitano le proprie indagini ai componenti in questione (cfr. allegato V).

11. In che cosa consiste lo stato dell'arte?

Lo stato dell'arte corrisponde a ciò che è noto ed è considerato come conforme in un determinato momento. Tale nozione di tempo è molto importante in quanto lo stato

dell'arte è in continua evoluzione o quasi. Se il riferimento non viene precisato, è facile che si verifichino malintesi o errori di interpretazione. Un concetto molto simile è quello di “regola dell'arte”, una disposizione tecnica riconosciuta dalla maggioranza degli esperti come rispecchiante lo stato dell'arte. La sua evoluzione è discontinua ed essa incorpora di fatto una nozione di luogo, in particolare quando occorre tener conto di una normativa.

A questo riguardo si può fare riferimento alla norma EN 45020. Tale distinzione non è sempre operata e nel linguaggio corrente si utilizzano indifferentemente le due espressioni. Per tale motivo, a seconda delle versioni linguistiche, il requisito essenziale 2.4 è formulato con riferimento alle regole dell'arte o allo stato dell'arte.

APPENDICE II – DEFINIZIONI

1. Accredитamento

È attribuito da un organismo di accreditamento e costituisce uno strumento che consente di valutare le competenze, l'imparzialità e l'integrità di un organismo da notificare. Seppure non obbligatorio l'accreditamento è considerato come un criterio tecnico di valutazione privilegiato che consente di rafforzare gli aspetti tecnici di notifica e di attenuare le differenze tra i criteri di notifica.

2. Assemblatore

Esercita un ruolo di assemblatore un costruttore che non è il fabbricante diretto degli elementi che costituiscono l'insieme, ma che garantisce la loro coerenza e si assume la responsabilità per l'insieme così realizzato e immesso sul mercato. Tale insieme costituisce generalmente un sottosistema.

3. Attestato

Documento rilasciato da un organismo notificato al termine di un esame effettuato su un componente di sicurezza (cfr. allegato V) o su un sottosistema (cfr. allegato VII). Esso certifica la conformità ai requisiti essenziali relativi al prodotto esaminato.

4. Autorità di vigilanza

Con riguardo alla direttiva, l'autorità di vigilanza (cfr. appendice VII) è l'autorità, designata da ciascuno Stato membro, responsabile delle attività di vigilanza del mercato dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune (cfr. articoli 5 e 8). Per quanto concerne il settore dei trasporti a fune, l'autorità di vigilanza è anche l'organismo che esercita a nome dell'ente pubblico il controllo sul trasporto delle persone da parte di impianti di trasporto a fune.

A seconda della struttura politica e amministrativa di ciascuno Stato membro, questi due tipi di controllo possono essere esercitati a livello nazionale, regionale o locale. Tale livello può dipendere dalla natura giuridica, dall'installazione o dalla rilevanza tecnica di ciascun impianto.

La vigilanza del mercato dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi può essere esercitata dagli organismi preposti al controllo dei trasporti o da altri organismi.

5. Committente

È definito all'articolo 1, paragrafo 5, terzo trattino, della direttiva.

È opportuno attenersi a tale termine e alla definizione fornita in quanto un'assimilazione al proprietario o al gestore potrebbe non corrispondere alla realtà. Si tratta infatti della persona che si assume effettivamente la responsabilità dell'acquisto dell'impianto e prende le relative decisioni.

6. Componente di sicurezza

È definito all'articolo 1, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva.

7. Dichiarazione CE di conformità

Documento rilasciato dal fabbricante, dal suo mandatario o, in mancanza di questi, da ogni altra persona responsabile dell'immissione sul mercato di un componente di sicurezza o di un sottosistema che dichiara che il prodotto in questione è conforme ai requisiti essenziali ad esso applicabili.

8. Esercizio

Il fatto di utilizzare un impianto per il trasporto di persone. Come nel caso di ogni sistema meccanico, l'esercizio richiede energia, una certa sorveglianza (diretta o a distanza) e manutenzione. L'esercizio di un impianto avviene sotto la responsabilità del gestore e non è preso in considerazione dalla direttiva.

9. Immissione sul mercato

Prima messa a disposizione di un prodotto individuale sul mercato comunitario in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo sul territorio della Comunità.

10. Impianto

È definito all'articolo 1, paragrafo 5, primo trattino, della direttiva.

11. Manutenzione

Il complesso di tutte le operazioni tecniche, amministrative e gestionali nel corso del ciclo di vita di un bene (nel caso specifico, un impianto) destinate a mantenerlo o a riportarlo in uno stato nel quale possa svolgere le funzioni richieste (nella fattispecie, il trasporto di persone in condizioni di sicurezza). La manutenzione esula dall'ambito di applicazione della direttiva.

12. Messa in servizio

Il primo utilizzo, per il suo scopo previsto, di un prodotto oggetto della direttiva da parte dell'utilizzatore finale sul territorio comunitario.

13. Organismo notificato

Gli organismi notificati sono preposti all'applicazione delle procedure di valutazione della conformità stabilite dalla direttiva per i componenti di sicurezza e per i sottosistemi (cfr. appendice IV).

14. Organismo o sistema di accreditamento

Organismo, sistema o rete di organismi settoriali che certificano l'accreditamento. L'autorità di un organismo di accreditamento deve discendere dall'autorità pubblica.

15. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

Sono definiti all'articolo 1, paragrafo 5, quinto trattino, della direttiva.

16. Requisiti tecnici per l'esercizio

Sono definiti all'articolo 1, paragrafo 5, quarto trattino, della direttiva.

17. Sottosistema

Occorre fare riferimento all'elenco dell'allegato I per individuare gli elementi che costituiscono un livello intermedio tra i componenti, di sicurezza o meno, e l'impianto considerato nel suo insieme.

Si tratta di aggregati funzionali di importanza variabile. Tale nozione di aggregazione può assumere connotazioni diverse da un impianto all'altro. I sottosistemi sono valutati dagli organismi notificati che verificano la pertinenza dell'aggregato con riferimento alle funzioni svolte.

18. Valutazione della conformità

La dimostrazione del fatto che taluni requisiti essenziali relativi a un prodotto, un processo o un sistema sono soddisfatti. La valutazione della conformità ai requisiti essenziali ai sensi della presente direttiva può essere eseguita solo da un organismo terzo. Un organismo di accreditamento non è un organismo di valutazione della conformità.

APPENDICE III - PROGRAMMA DI NORMALIZZAZIONE

Un apposito comitato tecnico, il TC 242, è stato istituito dal CEN nel 1989 per fissare le specifiche di sicurezza con riguardo alle parti principali degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Le competenze del TC 168, il comitato che si occupa della sicurezza delle funi di acciaio e in particolare delle due parti delle norme relative alle funi speciali per gli impianti adibiti al trasporto di persone, restano comunque invariate.

Fin dall'approvazione della direttiva nel 2000, tale attività è stata svolta su incarico della Commissione europea al fine di contribuire all'applicazione della direttiva 2000/9/CE. Una volta conclusa la procedura, i riferimenti a tali norme sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE e devono essere incorporati nelle serie di norme nazionali degli Stati membri. Lo stesso devono fare gli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE). Altri paesi come la Svizzera e Andorra faranno altrettanto in quanto hanno optato per una applicazione volontaria della direttiva.

Il programma originario di armonizzazione del TC 242 comprendeva 13 norme. Successivamente il programma è stato modificato con la ripartizione di talune norme e integrato da due relazioni tecniche sulla prevenzione e sulla lotta contro gli incendi. Esso comprende inoltre due norme non armonizzate riguardanti la terminologia e la garanzia della qualità. Sebbene non possa essere loro associato alcun requisito essenziale, tali norme sono utili in quanto fungono da "supporto" al sistema. La relazione tecnica suddivisa in due parti riguardanti la prevenzione e la lotta contro gli incendi consente inoltre di disporre di un testo di riferimento che contiene esclusivamente raccomandazioni e che non riflette obbligatoriamente uno "stato dell'arte riconosciuto". Esso rappresenta una prima risposta al requisito essenziale 2.6.5.

La tabella di corrispondenza tra i requisiti essenziali e le diverse norme, fornita di seguito al programma di normalizzazione, mostra la complessità degli impianti di trasporto a fune e la misura in cui le diverse norme si intrecciano tra loro. Nella prefazione a ciascuna di esse è evidenziata l'unicità del programma di cui fanno parte.

PROGRAMMA DI NORMALIZZAZIONE⁷

Organizzazione di normalizzazione	Riferimento	Titolo	Status
CEN/TC 168	EN 12385-8:2002	Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 97 del 24.4.2003
	EN 12385-9:2002	Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 97 del 24.4.2003
CEN/TC 242	EN 1907	Terminologia	Norma non armonizzata
(Tutti i documenti preparati dal TC 242 recano il titolo generale "Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone")	EN 12929-1:2004	Disposizioni generali - Parte 1: Requisiti applicabili a tutte le tipologie di impianti	Norma armonizzata
	EN 12929-2:2004	Disposizioni generali - Parte 2: Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12930:2004	Calcoli	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12927-1:2004	Funi - Parte 1: Criteri di selezione delle funi e dei loro attacchi di estremità	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12927-2:2004	Funi - Parte 2: Coefficienti di sicurezza	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12927-3:2004	Funi - Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12927-4:2004	Funi - Parte 4: Attacchi di estremità	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12927-5:2004	Funi - Parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12927-6:2004	Funi - Parte 6: Criteri di deposizione	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005

⁷ I riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale. Successivamente alla pubblicazione dei riferimenti, gli aggiornamenti sono messi a disposizione sul sito Web della DG Imprese e industria: http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/index.htm

CEN/TC 242 (Tutti i documenti preparati dal TC 242 recano il titolo generale "Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone")	EN 12927-7:2004	Funi - Parte 7: Controllo, riparazione e manutenzione	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12927-8:2004	Funi - Parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi (MRT)	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 1908: 2004	Dispositivi di tensione	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 13223:2004	Argani ed altri dispositivi meccanici	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	PrEN 13796-1	Veicoli - Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiole, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino	Norma armonizzata
	PrEN 13796-2	Veicoli - Parte 2: Prove di resistenza allo slittamento degli attacchi	Norma armonizzata
	PrEN 13796-3	Veicoli - Parte 3: Prove a fatica	Norma armonizzata
	EN 13243:2004	Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 13107:2004	Opere di ingegneria civile	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 1709:2004	Prove, manutenzione, controlli di esercizio	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 1909:2004	Recupero e salvataggio	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12397-8:2004	Esercizio	Norma armonizzata Pubblicazione sulla GUUE C 100 del 26.4.2005
	EN 12408	Garanzia della qualità	Norma non armonizzata
	TR 14819-1	Prevenzione e lotta contro gli incendi - Parte 1: Funicolari in galleria	Relazione tecnica
	TR 14819-2	Prevenzione e lotta contro gli incendi - Parte 2: Altre funicolari e altri impianti	Relazione tecnica

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I REQUISITI ESSENZIALI E IL PROGRAMMA DI NORME ARMONIZZATE

A titolo informativo e per facilitare la ricerca dei testi di maggiore utilità, la seguente tabella precisa in quali norme sono trattati, generalmente in maniera parziale, i requisiti essenziali. Si ricorda che la presunzione di conformità è determinata nel senso contrario - dalla norma verso il requisito essenziale - e che ciascuna norma armonizzata presenta nell'allegato ZA le corrispondenze in parola.

I requisiti essenziali sono espressi nella maggior parte dei casi in termini di obiettivi al cui conseguimento si provvede attraverso diverse misure che possono interessare numerosi componenti e molteplici sottosistemi. I requisiti più generali riguardano il complesso delle norme armonizzate e non sono pertanto ripresi nella presente tabella che non ha alcuna pretesa di essere esaustiva.

Requisito essenziale		Norme armonizzate
N.	Argomento	
2.3	Considerazione dei vincoli esterni	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 13223:2004
2.4	Dimensionamento	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 1908:2004 EN 13223:2004 EN 13107:2004 PrEN 13796-1
2.5	Montaggio	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 EN 13107:2004 PrEN 13796-1
2.6.1	Integrità - Guasto improbabile	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 12385-8:2002 EN 12385-9:2002 EN 12927-1:2004 EN 12927-2:2004 EN 12927-3:2004 EN 12927-4:2004 EN 12927-5:2004 EN 12927-6:2004 EN 12927-7:2004 EN 12927-8:2004 EN 1908:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004 EN 13107:2004
2.6.2	Integrità - Guasto e misura appropriata	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004
2.6.3	Integrità - Intervalli di verifica	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004
2.6.4	Integrità - Pezzi di ricambio	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 EN 1909:2004
2.6.5	Integrità - Incendio	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004

2.6.6	Integrità - Fulmini	EN 13223:2004 EN 13243:2004
2.7.1	Dispositivi di sicurezza - Trattamento delle avarie	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004 EN 1909:2004 EN 12397:2004
2.7.2	Dispositivi di sicurezza - Arresto manuale	EN 13223:2004 EN 13243:2004 PrEN 13796-1
2.7.3	Dispositivi di sicurezza - Rimessa in funzione	EN 12929-2:2004 PrEN 13796-2 PrEN 13796-1
2.8	Requisiti relativi alla manutenzione tecnica	EN 13223:2004 PrEN 13796-1
2.9	Disturbo da emissioni	EN 12929-2:2004 EN 13243:2004 EN 1709: 2004 PrEN 13796-1
3.1.1	Infrastruttura - Tracciato...Considerazione delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante	PrEN 13796-1
3.1.2	Infrastruttura - Tracciato...Spazi liberi (gabarit)	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 PrEN 13796-1
3.1.3	Infrastruttura - Tracciato...Altezza dal suolo	EN 12929-1:2004 PrEN 13796-1
3.1.4	Infrastruttura - Tracciato...Velocità, distanziamento, accelerazione	EN 12929-2 :2004 PrEN 13796-1
3.2.1	Infrastruttura - Stazioni e linea	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 1709: 2004 EN 12397: 2004 PrEN 13796-1
3.2.2	Infrastruttura - Stazioni - Imbarchi e sbarchi	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 12929-3:2004 EN 12929-5:2004 EN 12929-6:2004 EN 12929-7:2004 EN 12929-8:2004 EN 1908:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004 EN 13107:2004 EN 12397:2004 PrEN 13796-1
4.1.1	Funi e appoggi - Sicurezza	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 12929-8:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004 EN 13107:2004 EN 1909:2004 EN 12397:2004 PrEN 13796-1

4.1.2	Funi e appoggi - Scarrucolamento	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004 EN 1909:2004 EN 12397:2004
4.2.1	Dispositivi meccanici - Argani	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 13223:2004
4.2.2	Dispositivi meccanici - Sistemi di trazione di emergenza	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 1908 :2004 EN 13223:2004 EN 13107:2004 PrEN 13796-1
4.2.3	Dispositivi meccanici - Frenatura	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 EN 13107:2004 PrEN 13796-1
4.3	Organi di comando	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 12385-8:2002 EN 12385-9:2002 EN 12927-1:2004 EN 12927-2:2004 EN 12927-3:2004 EN 12927-4:2004 EN 12927-5:2004 EN 12927-6:2004 EN 12927-7:2004 EN 12927-8:2004 EN 1908:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004 EN 13107:2004
4.4	Organi di comunicazione	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004
5.1	Veicoli/traino - Cadute	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004
5.2	Veicoli/traino - Attacchi	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 EN 1909:2004
5.3	Veicoli/traino - Porte, pavimento, pareti	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004
5.4	Veicoli/traino - Attrezzature per l'agente accompagnante	EN 13223:2004 EN 13243:2004
5.5	Veicoli/traino - Sicurezza dei lavoratori	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 EN 13243:2004 EN 1909:2004 EN 12397:2004
5.6	Veicoli/traino - Accoppiamenti, disaccoppiamenti	EN 13223:2004 EN 13243:2004 PrEN 13796-1
5.7	Veicoli/traino - Freni sul veicolo	EN 12929-2:2004 PrEN 13796-2 PrEN 13796-1

5.8	Veicoli/traino - Antiscarrucolamento - Arresto	EN 13223:2004 PrEN 13796-1
6	Dispositivi per gli utenti	EN 12929-2:2004 EN 13243:2004 EN 1709: 2004 PrEN 13796-1
7.1.1	Requisiti tecnici per l'esercizio - Istruzioni e avvertenze	PrEN 13796-1
7.1.2	Requisiti tecnici per l'esercizio - Mezzi materiali e idoneità	EN 12929-1:2004 EN 13223:2004 PrEN 13796-1
7.2	Requisiti tecnici per l'esercizio - Arresto e recupero dei passeggeri	EN 12929-1:2004 PrEN 13796-1
7.3.1	Requisiti tecnici per l'esercizio - Posti di manovra e di lavoro	EN 12929-2 :2004 PrEN 13796-1
7.3.2	Requisiti tecnici per l'esercizio - Pericoli di caduta	EN 12929-1:2004 EN 12929-2:2004 EN 1709: 2004 EN 12397: 2004 PrEN 13796-1

APPENDICE IV– ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

Nell'elenco figurano gli organismi notificati dagli Stati membri, nonché le procedure di valutazione della conformità che tali organismi sono abilitati a utilizzare alla data dell'1 maggio 2005. Gli Stati membri possono in qualunque momento notificare un nuovo organismo o revocare la notifica di uno di tali organismi.

La Commissione pubblica un elenco consolidato (comprendente tutti i settori) regolarmente aggiornato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). L'elenco specifico per tale direttiva può essere anche consultato sui siti:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/home/index.cfm>

http://europa.eu.int/comm/enterprise/rail_guided_transport/cableways.htm

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI NEL QUADRO DELLA DIRETTIVA 2000/9/CE PER GLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli / procedure	Allegati / articoli della direttiva
TÜV INDUSTRIE SERVICE GMBH - TÜV SÜD GRUPPE Westendstraße, 199 80686 MÜNCHEN Germania	0036	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame CE per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
TÜV THÜRINGEN E.V. Melchendorfer Straße. 64 99096 ERFURT Germania	0090	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame CE per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (AENOR) C/ Génova, 6 E-28004 MADRID Spagna	0099	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
TÜV- ÖSTERREICH Krugerstrasse 16 1010 Wien Austria	0408	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
ELECTRICAL INSPECTION FIMTEKNO OY P.O. Box 38 00211 HELSINKI Finlandia	0599	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame CE Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI NEL QUADRO DELLA DIRETTIVA 2000/9/CE PER GLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli / procedure	Allegati / articoli della direttiva
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV S.P. Hudcova 56B 621 00 BRNO Repubblica ceca	1015	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sciovie	Esame CE del tipo Esame CE per la valutazione di conformità dei sottosistemi Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico	Allegato V – Modulo B Allegato VII Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
TUV CZ S.R.O. Novodvorska 994 142 21 PRAHA 4 Repubblica ceca	1017	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame CE del tipo Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
SERVICE TECHNIQUE DES REMONTÉES MÉCANIQUES ET DES TRANSPORTS GUIDÉS Rue de la Piscine 1461 38400 Saint Martin d'Hères Francia	1267	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
DIPL.-ING. HUBERT SCHUPFER ZIVILINGENIEUR FÜR WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN IM MASCHINENBAU SACHVERSTÄNDIGER FÜR SEILBAHNTECHNIK Obermieming 148 A A-6414 MIEMING Austria	1339	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame CE del tipo Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
ÖQS - ZERTIFIZIERUNGS - UND BEGUTACHTUNGS GMBH Gonzagagasse 1/24 1010 WIEN Austria	1346	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo H

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI NEL QUADRO DELLA DIRETTIVA 2000/9/CE PER GLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli / procedure	Allegati / articoli della direttiva
TÜV STC S.R.O. Jasikova, 6 821 03 BRATISLAVA Slovacchia	1353	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
TECHNICKA INSPEKCIA (TI) Vazovova, 7/A 81107 BRATISLAVA Slovacchia	1354	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
SKUSOBNA OCEL' OVYCH LAN Park Komenského 14 04384 KOSICE Slovacchia	1357	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo"	Allegato V – Modulo B
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
VYSKUMNY USTAV DOPRAVNY, A.S. Veľký Diel 3323 01008 ZILINA Slovacchia	1358	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
WPK - WERKSTOFFPRÜFUNG-PLANUNG-KONTROLL- GES.M.E.H. Griesbachwinkel 45 5761 MARIA ALM Austria	1424	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII
TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY (TDT) ul. Chalubinskiego 4 00 928 WARSZAWA Polonia	1468	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI NEL QUADRO DELLA DIRETTIVA 2000/9/CE PER GLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli / procedure	Allegati / articoli della direttiva
2XM ZERTIFIZIERUNGS GMBH Farbergasse 15 6850 DORNBIERN Austria	1491	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico	Allegato V – Modulo B Allegato VII Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G
CERTRA S.R.L. Via Negrelli, 13 39100 BOLZANO Italia	1620	Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: componenti di sicurezza	Esame "CE del tipo" Garanzia qualità di produzione Verifica su prodotto Verifica dell'esemplare unico Garanzia qualità totale	Allegato V – Modulo B Allegato V – Modulo D Allegato V – Modulo F Allegato V – Modulo G Allegato V – Modulo H
		Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: sottosistemi	Esame "CE del tipo" per la valutazione di conformità dei sottosistemi	Allegato VII

APPENDICE V – ELENCO DELLE MISURE NAZIONALI DI ESECUZIONE COMUNICATE ALLA COMMISSIONE

BE Arrêté royal du 23/01/2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes.
Ref.: Moniteur Belge 27/02/2003 p. 9560.

CZ Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (70/2002 Sb)

DK Bekendtgørelse nr.177 af 14/03/2002 om tovbaneanlæg til personbefordring.

DE Baden-Württemberg

Gesetz zur Änderung des Landeseseilbahngesetzes vom 29 Oktober 2003.
Ref.: Gesetzblatt Nr. 14 ausgegeben am 7. November 2003

Bayern

Gesetz für Änderung des Bayerischen Eisenbahn- und Bergbahngesetzes sowie zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 25. Mai 2003.
Ref.: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2003.

Berlin

Gesetzes über Seilbahnen (Landesseilbahngesetz) vom 9 März 2004.
Ref.: GVBl. für Berlin Nr.12, S.110, ausgegeben am 16 März 2004.

Brandenburg

Brandenburgischen Bauordnung vom 16 Juli 2003.
Ref.: GVBl. I Nr. 12, ausgegeben am 21. Juli 2003.

Bremen

Gesetz über Seilbahnen für den Personenverkehr im Lande Bremen (Bremisches Seilbahngesetz – BremSeilbG) vom 12. Oktober 2004
Ref.: Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen Nr. 54, S. 523, ausgegeben am 15. Oktober 2004.

Hamburg

Hamburgischen Seilbahngesetzes vom 18. Februar 2004.
Ref.: Hamburgisches GVBl. Nr. 12, S.101, ausgegeben am 3. März 2004.

Hessen

Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Bau und Betrieb von Seilbahnen vom 12. Mai 2004.
Ref.: GVBl. für das Land Hessen (Teil 1) Nr. 10, S.200, ausgegeben am 26. Mai 2004.

Mecklenburg-Vorpommern

Gesetz über Seilbahnen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesseilbahngesetz – LseilbG M-V) vom 20. Juli 2004.
Ref.: GVBl für das Mecklenburg-Vorpommern Nr. 14, V 318 ff., ausgegeben am 28. Juli 2004.

Niedersachsen

Niedersächsischen Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG) vom 16.12.2004
Ref.: Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt auf Seite 658 (Nds.GVBl. 2004, S. 658) am 30. Dezember 2004.

Nordrhein-Westfalen

Gesetz über die Seilbahnen in Nordrhein-Westfalen (SeilbG NRW) vom 16. Dezember 2003.
Ref.: GVBl. NRW Nr. 57, S.774, ausgegeben am 23. Dezember 2003.

Rheinland-Pfalz

Landesseilbahngesetz des Landes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2004
Ref.: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz Nr. 19, S. 447 vom 26. Oktober 2004.

Saarland

Gesetz Nr. 1534 zur Änderung des Gesetzes über Eisenbahnen, Bergbahnen und Seilschwebbahnen sowie weiterer Vorschriften vom 8. Oktober 2003.
Ref.: Amtsblatt des Saarlandes vom 11. Dezember 2003.

Sachsen

Gesetz über Seilbahnen und Schleppaufzüge im Freistaat Sachsen (Landesseilbahngesetz – LseilbG) vom 30. September 2003.

Sachsen-Anhalt

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-Anhalt und die Anpassung des Landesrechts vom 27. August 2002.
Ref.: GVBl. LSA Nr. 47/2002, ausgegeben am 30. August 2002.

Schleswig-Holstein

Gesetzes über Seilbahnen für den Personenverkehr (Landesseilbahngesetz – LseilbG -) vom 27. Mai 2004
Ref.: GVBl. Für das Schleswig-Holstein Nr. 7, S. 144, ausgegeben am 24. Juni 2004.

Thüringen

Thüringer Bergbahngesetz vom 12. Juni 2003, veröffentlicht am 19. Juni 2003 im Gesetz – und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen.
Ref.: GVBl. Nr. 9 ausgegeben am 19. Juni 2003

EE Lifti ja köistee ohutuse seadus.

Majandusministri 1. juuli 2002. a määrus nr 38 "Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele"

Majandusministri 1. juuli 2002. a määrus nr 39 "Lifti, alamsüsteemi ja ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid"

EL

-

•)"

ES Real Decreto 596/2002 de 28/06/2002 por el que se regulan los requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable.
Ref. Boletín Oficial del Estado nº 163 del 09/07/2002 p. 24767

FR Décret n° 2003-426 du 9/05/ 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontés mécaniques.
Réf.: Journal Officiel de la République Française du 11 mai 2003 p. 8169.

Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
Réf. : Journal Officiel de la République Française du 14 novembre 2004.

IE Statutory Instrument No. 470 of 2003 - European Communities (Cableway Installations Designed to Carry Persons) Regulations 2003, of 3rd October 2003.
Ref.: Iris Oifigiúil No. 85, page 1035, published 24th October 2003.

IT Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n 210. Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.
Ref.: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 del 9 agosto 2003 - Serie Generale.

CY Basic Requirements Cableway Installations for the transportation of Persons Regulations of 2004". 13.02.2004, issue number 3810, in Annex III Part I of that issue. P.I.74/2004

- LV** *Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai pārdzīvētā tīklu ceļu iekārtām"*
- Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21.oktobra noteikumi Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai pārdzīvētā tīklu ceļu iekārtām"*
- LT** *Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 137/559 "Dėl techninio reglamento "Keleiviniai lynų keliai" patvirtinimo"*
- LU** *Réglement Grand-Ducal du 04/04/2003 relatif aux installations à câbles transportant de personnes.*
- Réf.: Mémorial Grand Ducal n° A-54 du 29/04/2003 p. 916*
- HU** *A gazdasági és közlekedési miniszter 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelete a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról*
- 104/2003. (XII.29.) GKM r. Egyes miniszteri rendeleteknek a csatlakozással összefüggésben szükséges módosításáról*
- 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról*
- MT** *Cableway Installations Designed to Carry People Regulations, 2002 under the Product Safety Act (Cap 427)*
- NL** *Wet van 5 februari 2004, houdende regels met betrekking tot de productie, de keuring en de exploitatie van kabelinstallaties voor personenvervoer (Wet kabelbaaninstallaties)*
- Ref.: Staatsblad 2004, 73.*
- AT** *Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Seilbahnen erlassen wird (Seilbahngesetz 2003 – Seilbahn G 2003) und mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird.*
- Réf.: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich vom 21. November 2003 (BGBl I No; 103/2003)*
- PL** *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób. Dz. U. 2004/15/130*
- PT** *Decreto-Lei n.º 313/2002 de 23/12/2002*
- Ref.: Diário da República I Série A n.º 296 23 de Dezembro 2002 p.7996.*
- SI** *Zakon o žilniških napravah za prevoz oseb – ZUPO*
- SK** *Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Coll., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu., Amended by 78/2004*
- FI** *Valtioneuvoston asetus henkilökuljetukseen tarkoitettuista Köysiratalaitteistoista 253/2002 annettu 4/04/2002*
- Ref.: Suomen Säädöskokoelma N:o 247-256 10/4/2002.*
- SE** *BFS 2002: 9 Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (Kapitel 2. 15, Bilaga 1) beslutade den 12/04/2002.*
- Ref.: Boverkets författningssamling*
- SFS 2002: 186 Förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenkapskrav på byggnadsverk, m.m (paragraf 19, 35 f) utfärdad den 18/04/2002*
- Ref.: Svensk författningssamling 30/04/2002*
- UK** *The Cableway installations Regulations 2004, made on 28th January 2004.*
- Ref: Statutory Instruments 2004 No. 129.*

APPENDICE VI – INDIRIZZI UTILI

Commissione europea

Direzione generale Imprese e industria
Industria aerospaziale, sicurezza, difesa e attrezzature
H/1 Industrie aerospaziale, della difesa e marittima
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES
Belgio
Tel. +32 2 299 11 11
Fax +32 2 296 70 14
E-mail: Entr-aerosp-def-mar@cec.eu.int
URL: <http://europa.eu.int>

Comitato europeo di normalizzazione CEN

Rue de Stassart 36
B-1050 BRUXELLES
Belgio
Tel. +32 2 550 08 11
Fax +32 2 550 18 19
E-mail: infodesk@cenorm.be
URL: <http://www.cenorm.be>

Organizzazioni professionali internazionali

OITAF

Organizzazione Internazionale
Trasporti A Fune
Segretariato: Ufficio Trasporti
Funiviari, Palazzo Provinciale 3B,
via Crispi, 10
IT-39100 BOLZANO
Italia
Tel. +39 0471 414 600
Fax +39 0471 414 616
URL: <http://www.oitaf.org>

FIANET

Fédération Internationale des
Associations Nationales des
Exploitants de Téléphériques
21 chemin des Sources
FR-38240 MEYLAN
Tel. +33 476 90 51 27
Fax +33 476 90 49 58
URL: <http://www.sntf.org>

IARM

International Association of
Ropeway Manufacturers

109, rue Aristide Bergés
BP47-(entr'Alp)
FR-3840 Voreppe

Autorità di vigilanza degli Stati membri

Belgio

Ministère des Affaires Economiques
Direction Générale Qualité et Sécurité
North Gate III
Bd du Roi Albert II 16
BE-1000 Bruxelles
Tel. +32 2 206 49 10
Fax +32 2 206 57 52
URL: <http://mineco.fgov.be>

Repubblica ceca

Ministry of Transport and Communications
Tracks and Railway Transport Department
Nábřeží Ludvika Svobody 12
CZ-11015 Praha 1
Tel. +420 972 231 003
Fax +420 972 231 355
URL : <http://www.mdcr.cz>

Danimarca

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
DK-2100 Kobenhavn
Tel. +45 39 15 21 11
Fax +45 39 27 14 88
URL : www.at.dk

Germania

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Technologie
Referat VII/8
Prinzregentstrasse 28
DE-80538 München
Tel. +49 89 21 62 23 11
Fax +49 89 21 62 33 11
URL: <http://www.stmwvt.bayern.de>

Estonia

Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju 11
EE-15072 Tallin
Tel. +37 26 25 63 88
Fax +37 URL : <http://www.mkm.ee>
26 31 36 60
URL : <http://www.mkm.ee>

Grecia

Ministry of Development
General Secretariat for Industry
80 Michalakopoulou St.
EL-10190 Athens
Tel. +30 01 720 45 54
Fax +30 01 725 13 00
URL : <http://www.ypan.gr>

Spagna

Ministerio de Fomento
Dirección General de Ferrocarriles
Paseo de la Castellana, 67-Planta4ª- A-496
ES-28071 MADRID
Tel. +34 91 59 77 100
Fax +34 91 59 78 581
URL : <http://www.fomento.es>

Ministerio de Ciencia y Tecnología
Paseo de la Castellana 160
ES-28071 Madrid
Tel. +34 91 349 40 65
Fax +34 91 349 43 00
URL : <http://www.micit.go.es>

Francia

Ministère de l'Équipement des Transports et du
Logement DTT (Direction des Transports
Terrestres)
Arche Sud
FR-92055 La Défense Cedex
Tel. +33 1 40 81 17 16
Fax +33 1 40 81 16 30
URL : <http://www.transports.equipement.gouv.fr>

Irlanda

Railway Safety and Investment Division
Department of Transport
44 Kildare Street
IR-Dublin 2
Tel. +353 1 604 12 41
Fax +353 1 604 11 59
URL : <http://www.transport.ie>

Italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via G. Caraci, 36
IT-00157 Roma
Tel. +39 06 415 86 431
Fax +39 06 415 86 418
URL : <http://www.infrastrutturetrasporti.it>

Cipro

Ministry of Communications and Works
Department of Electrical and Mechanical Services
P.O. Box 29669
CY-1722 Nicosia
Tel. +357 22 800 571
Fax +357 22 800 401
URL: <http://www.mcw.gov.cy>

Lettonia

Ministry of Economics
Entrepreneurship and Industry Department
Brivibas Str. 55
LV- 1519 Riga
Tel. +37 17 01 30 51
Fax +37 17 28 08 89
URL: <http://www.em.gov.lv>

Lituania

Ministry of Social Security and Labour
Technical Safety Division
A. Vivulskio 11
LT-2693 Vilnius
Tel. +37 05 26 64 22 8
Fax +37 05 26 64 20 9
URL: <http://www.socmin.lt>

Lussemburgo

Inspection du Travail et des Mines
Boîte postale 27
LU-2010 Luxembourg
Tel. +35 24 78 61 85
Fax +35 24 06 04 7
URL: <http://www.itm.etat.lu>

Ungheria

Ministry of Economy and Transport
Railway Department
Harvéd utca 13-15
HU-1055 Budapest
Tel. +361 336 79 90
Fax +361 336 79 89
URL: <http://www.gkm.gov.hu>

Malta

Ministry for Competitiveness and
CommunicationsMarket surveillance Directorate
3A Old Mint Street
Valletta CMR 02
Tel. : +356 21 221 020
Fax. : +356 22 125 222
URL: <http://www.mcmp.gov.mt>

Paesi Bassi

Ministry of Transport
Railway Safety
PO Box 20901
NL- 2500 The Hague
Tel. +31 70 35 17 22 7
Fax +31 70 35 16 59 1
URL: <http://www.minvenw.nl>

Austria

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie
Abt II / C13
Radetzkystrasse 2
AT-1030 Wien
Tel. +43 1 711 62 27 07
Fax +43 1 711 62 27 99
URL: <http://www.bmvit.gv.at>

Polonia

Ministry of Infrastructure
Rail Department
Chalubinskiego Street 4/6
PO-00-928 Warsaw
Tel. +48 22 630 14 10
Fax +48 22 630 14 14
URL: <http://www.mi.gov.pl>

Portogallo

Instituto Nacional do Transporte Ferroviario
Rua Padre Luís Aparício 7
PO-1150-248 Lisboa
Tel. +351 21 31 789 53
Fax +351 21 31 789 40
URL: <http://www.intf.pt>

Slovenia

Ministry of Transport
Transport Inspectorate
Langusova ulica 4
SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 1 478 81 10
Fax +386 1 478 81 49
URL: <http://www.gov.si>

Slovacchia

Ministry of Transport, Posts and
Telecommunications
Námestie Slobody 6
P.O.Box 100
SK-810 05 Bratislava
Tel. +42 125 949 42 19
Fax +42 125 244 22 74
URL: <http://www.telecom.gov.sk>

Finlandia

Ministry of Social Affairs and Health Department
for Occupational Safety and Health
P.O.Box 536
FI-33101 Tampere
Tel. +358 3 260 85 39
Fax +358 3 260 85 11
URL: <http://www.stm.fi>

Svezia

National Board of Housing, Building and Planning
Box 534
SE-37123 Karlskrona
Tel. +46 455 35 32 93
Fax +46 455 35 32 21
URL: <http://www.boverket.se>

Regno Unito

The Health and Safety Executive in Great Britain
The Health and Safety Executive for Northern
Ireland
Lyme Vale Court
Parklands Business Park,
Newcastle Road,
Stoke-on-Trent
ST4 6 NW
Tel. +44 1782 602391
URL: <http://www.hse.gov.uk>

Autorità di vigilanza extra EEE***Norvegia***

Det Norske Veritas
N-7495 Trondheim
Tel. +47 73 90 35 02
Fax +47 73 90 35 44
URL: <http://www.dnv.no>